ACTIVE IMPRESA COMMERCIO

ESERCENTE

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

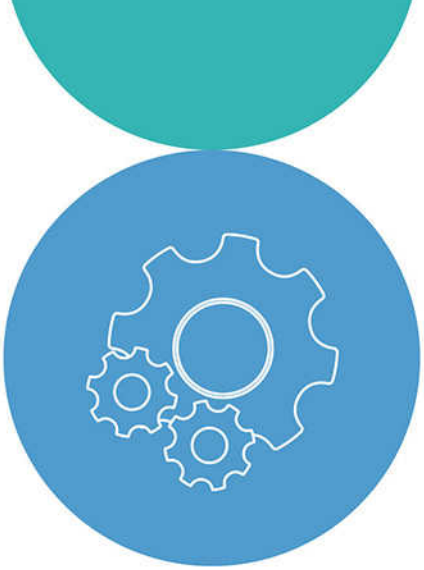

Il presente Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 07.02.2026 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio con…

- Prevenzione e Assistenza, ai locali, alle persone, al titolare, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente.
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi, per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti, nello svolgimento dell'attività
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile Prodotti, per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi da difetto dei prodotti assicurati.
- IN ACCORDO – Protezione Legale, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività commerciale.

Scopri la Protezione del patrimonio di Active Impresa Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: Active Impresa Commercio Modulo Protezione del Patrimonio**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Commercio è destinato all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, della tutela legale e dell'assistenza di imprese del settore commercio.

Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - Assistenza Commercio

✓ **ASSISTENZA AI LOCALI**
Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico per interventi di emergenza; Interventi di emergenza per danni d'acqua; Invio di un elettricista per interventi di emergenza; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro per interventi di emergenza; Invio di un serrandista in caso di emergenza; Invio di un frigorista per interventi di emergenza; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di una impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

✓ **ASSISTENZA ALLE PERSONE**
Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano eventuali persone presenti nei locali assicurati: Consulenza medica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia.

È inoltre prevista la seguente opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo:

✓ **ASSISTENZA AL TITOLARE**
Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano il titolare dell'azienda: Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista a domicilio; Invio di un collaboratore domestico; Rientro anticipato

La garanzia viene denominata Assistenza Commercio Start se attivi i primi due gruppi di prestazioni oppure Assistenza Commercio Plus se attiva anche l'integrazione opzionale.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

✓ Responsabilità civile verso terzi: Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni corporali o Danni materiali causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'esercizio delle attività assicurate svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.
La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende i danni che derivano conduzione dei Fabbricati in cui si svolgono le attività assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa, comprese pertinenze, aree verdi e alberi.
Sono compresi, **con specifici limiti**, i danni da interruzione e sospensione di attività e quelli da inquinamento accidentale.

✓ Col pagamento di un Premio aggiuntivo, a seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro; RC attività in appalto a terzi; RC Proprietà Fabbricati; RC consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato; RC Postuma; RC del fornitore; Parcheggio esteso; Presenza gonfiabili e tappeti elastici; Presenza piscina; Merci al gancio; Errato stivaggio; RC Malattie Professionali; RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore; Officine - Danni a veicoli o natanti; RC attività di noleggio; Autolavaggi - Danni ai veicoli; Spese di Ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria; Corsi didattico-pratici ai clienti al di fuori dell'ubicazione, Cani da guardia pericolosi.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Può essere attivata se attivata la sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro.

✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per Danni corporali e Danni materiali causati da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro consegna a terzi.

✓ Sono comprese le consegne dirette in USA Canada e Messico, se indicato il relativo fatturato nella Scheda Riepilogativa.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, può essere attivata la seguente Garanzia accessoria: Ritiro Prodotti.

✓ Sono comprese le consegne dirette in USA Canada e Messico, se indicato il relativo fatturato nella Scheda Riepilogativa.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, può essere attivata la seguente Garanzia accessoria: Ritiro Prodotti.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato. La copertura opera nei seguenti casi:

✓ difesa in procedimenti penali per Delitti colposi o Contravvenzioni e per Delitti dolosi o preterintenzionali solo se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito, nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - Assistenza Commercio

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: dolo dell'Assicurato; alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

✗ **Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di: infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.**

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

✗ **Sono esclusi i danni: da radiazioni e da detenzione di sostanze radioattive; esplosivi; amianto o prodotti contenenti amianto; onde o campi elettromagnetici; attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.**

✗ **Non sono considerati terzi:**
- **coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;**
- **i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;**
- **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società controllanti, controllate o collegate.**

✗ **Sono inoltre esclusi i danni: da proprietà di immobili; da lavori all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti; da lavori su infrastrutture offshore; dall'uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da minore di 16 anni o non è in possesso di requisiti di legge; da responsabilità volontariamente assunte; a dati informatici (atto/incidente cyber); a condutture ed impianti sotterranei, da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno.**

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

✗ **Non sono considerati terzi:**
- **coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;**
- **i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;**
- **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società controllanti, controllate o collegate.**

Sono esclusi:

✗ **i danni causati da radiazioni, detenzione di sostanze radioattive, esplosivi, amianto o prodotti contenenti amianto, onde o campi elettromagnetici; responsabilità volontariamente assunte; prodotti per l'industria aeronautica ed aerospaziale, prodotti geneticamente modificati; encefalopatia spongiforme bovina (BSE); violazioni di leggi, norme o regole tecniche; inquinamento; furto; allergie o intolleranze; stress emotivo/sofferenza psicologica; attività di installazione e manutenzione;**

- ✓ opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze di alcune normative (Decreto legislativo 231/2011 per i Delitti di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Normativa in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare).
- ✓ Sono inoltre comprese: controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subìto a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale; controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subìto a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato; controversie che riguardano gli immobili in cui è svolta l'attività; controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti; controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata,comprese le spese per arbitrati cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali **se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato**;controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture;
  vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, **se operano presso sedi o cantieri dell'Assicurato**.
- ✓ Infine, sono previste la Garanzia accessoria Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti e l'opzione Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria.

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche con il Modulo Protezione dell'Attività, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro e circolazione stradale.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza

- ✗ **i danni ai Dati Informatici;**
- ✗ **le spese di rimpiazzo, riparazione o il controvalore del prodotto**
- ✗ **le spese per indagini sulle cause del Sinistro, se non autorizzate da Generali Italia;**
- ✗ **risarcimenti a carattere punitivo;**
- ✗ **beni oggetto di riparazione o di altri servizi da parte dell'Assicurato;**
- ✗ **beni usati che l'Assicurato commercializza.**

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

- ✗ **Sono esclusi vertenze e procedimenti che hanno a oggetto o derivano da: diritto tributario e fiscale; contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale; rapporti fra soci, tra amministratori o tra soci e amministratori; operazioni di trasformazione o fusione societaria; rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione; circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni; sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte; diritto di famiglia, successioni e donazioni; rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; atto doloso che colpisce il Sistema Informatico dell'Assicurato; beni immobili diversi da quelli in cui è svolta l'attività.**
- ✗ **È escluso il pagamento di multe, ammende e oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ La Garanzia In accordo - Responsabilità Civile verso terzi opera per danni che avvengono in tutto il mondo. In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi.
- ✓ La Garanzia In accordo - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera per danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ Le Garanzie In accordo - Responsabilità Civile Prodotti operano per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese - compresi USA, Canada e Messico, se opera la relativa estensione di garanzia.
- ✓ La sezione In accordo - Protezione legale opera per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
  - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
  - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
  - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- Fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare
- Comunicare in forma scritta a Generali Italia
  - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato
  - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro di Responsabilità civile: presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;
- In caso di Sinistro per la Garanzia Protezione legale: segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 o, per le richieste dall'estero, il numero +39 02 5824 0565 o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it; in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale; far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e Premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;) POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione Active Impresa Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento). Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Per le vertenze di natura contrattuale la copertura di Tutela legale ha un periodo di inefficacia iniziale di 90 giorni durante il quale non opera**. Le Garanzie della sezione In accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse. **La Garanzia Responsabilità Civile Prodotti opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa**. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. **Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se relative a prodotti consegnati nello stesso periodo** o durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio in corso precedentemente, senza interruzione, con Generali Italia con analoga estensione territoriale. **La Garanzia Ritiro prodotti opera per le operazioni di ritiro iniziate durante periodo di efficacia della Garanzia e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo**.

Le Garanzie della sezione In accordo - Protezione Legale operano per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura.

In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica, alla scadenza dell'annualità, delle condizioni di Premio per una o più Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio non regolabile oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cessano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a questa accessorie , se attivate. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato* e le Garanzie di *Prevenzione e Assistenza*.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate del Modulo, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo e in questo caso il Contraente può recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Commercio - Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO:

- Per la sezione In accordo - Responsabilità Civile verso terzi: Opzione Franchigia RCT, che prevede una Franchigia per ogni Sinistro di importo variabile (a scelta tra 1.000,00-1.500,00-2.000,00-3.000,00-5.000,00) con conseguente riduzione del Premio di sezione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- Per le Sezioni In accordo - Responsabilità Civile verso terzi e In accordo - Protezione Legale: Opzione Elevazione tolleranza variazione Addetti, opzione disponibile in caso di conteggio del Premio sul numero massimo degli Addetti dichiarati, che comporta il raddoppio del limite di tolleranza previsto (da 10% a 20%).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA COMMERCIO – PROTEZIONE DEI LOCALI **Le Prestazioni non sono dovute** nei casi di seguito indicati. **Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico** e **Interventi di emergenza per danni d'acqua**: allagamento o iterruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento**: guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; **Invio elettricista per interventi di emergenza** e **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Invio elettricista per interventi di emergenza**: corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica**: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. – PROTEZIONE DEL TITOLARE **Rientro anticipato**: se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: sono escluse le malattie professionali. **RC Postuma**: danni agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione; spese per ritiri, sostituzioni o riparazioni; danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo; vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti; mancato o intempestivo intervento manutentivo; inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati. **RC Malattie professionali**: casi di contagio da virus HIV; ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o a intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. **Errato stivaggio**: danni arrecati a contenitori ed imballaggi, a merci stivate e/o trasportate; danni da incendio, esplosione e scoppio, furto e smarrimento; danni da mancato uso. **Merci al gancio**: danni da mancato uso; danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE **Sono escluse le vertenze di seguito elencate per Garanzia.**
Vertenze relative a danni a terzi da inquinamento accidentale: i procedimenti amministrativi e penali. **Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti**: la fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (per esempio, precetto, pignoramento) se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – PROTEZIONE DEI LOCALI, DELLE PERSONE, DEL TITOLARE
Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito.**
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costi di uscita e manodopera 500,00 euro per Sinistro; **Interventi di emergenza per danni da acqua:** 1.000,00 euro per Sinistro; **Invio di un elettricista per intergenti di emergenza:** costi di uscita e manodopera 500,00 euro per Sinistro; **Fornitura termporanea di energia elettrica:** 500,00 euro per Sinistro; **Invio di un fabbro per interventi di emergenza:** 500,00 euro per Sinistro; **Invio di un serrandista per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un frigorista per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un vetraio per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un'impresa di pulizie:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un sorvegliante:** 8 ore consecutive per Sinistro**; Trasporto in ambulanza:** 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno); **Invio di un infermiere a domicilio**: 6 ore per Sinistro**; Invio di un fisioterapista a domicilio:** 6 ore per Sinistro; **Invio di un collaboratore domestico:** 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni; **Rientro anticipato**: se il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia, biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda massimo 300,00 euro per Sinistro.
Sono sempre esluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La copertura non opera per i danni: cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; a cose che l'Assicurato o chi per lui detenga a qualsiasi titolo; a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchi o trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui; a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto; a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento; da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni possono essere parzialmente ricompresi in copertura se attivate le Garanzie.
Sono previsti Franchigie e Scoperti.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Qualifica di terzi: ai danni materiali da incendio, esplosione e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività Scoperto 10% minimo 250,00 euro; per i restanti danni materiali Franchigia 250,00 euro per Sinistro; **Condizioni specifiche per i toelettatori**: per i danni agli animali Franchigia 250,00 euro per Sinistro. **Condizioni specifiche per il noleggio di supporti multimediali, dvd, videogames**: Franchigia 150,00 euro; **Danni a cose dei clienti**: Franchigia 150,00 euro per soggetto danneggiato; **Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico**: Franchigia 250,00 euro per veicolo danneggiato; **Danni a cose in consegna**: Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro; **Condizioni specifiche per le lavanderie**: Scoperto 10% minimo 250,00 per Sinistro; **Condizioni specifiche per le stazioni di servizio**: Franchigia 500,00 euro per ogni veicolo danneggiato; **Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro**: Franchigia 250,00 euro per Sinistro; Conduzione e proprietà fabbricati e parcheggi: per i danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna Franchigia 200,00 euro per Sinistro; per ogni veicolo danneggiato Franchigia 250,00 euro; **Inquinamento accidentale**: Scoperto 10%, minimo 2.500,00 euro per ogni Sinistro; **Sicurezza**: Franchigia 150,00 euro.

GARANZIE OPZIONALI: **Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro**: per i Danni che non rientrano in DPR 1124/1965 e nel Dlgs.38/2000 Franchigia 6% di Invalidità permanente o in valore 3.000,00/5.000,00 euro per lavoratore. **RC proprietà dei fabbricati**: per i danni da spargimento d'acqua Franchigia 200,00 euro e per ogni prestatore di lavoro di imprese che effettuano lavori di manutenzione Franchigia di 3.000,00 euro; **RC Postuma**: Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per Danni materiali e da interruzione di attività; **Condizioni specifiche per le officine dei concessionari**: Scoperto 1.000,00 euro. **RC Noleggio**: per danni a cose Franchigia 150,00 euro per danneggiato; **Errato stivaggio**: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro massimo 15.000,00 euro; **Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria**: Scoperto 10% minimo 200,00 euro; **Merci al gancio**: Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro; **Officine danni ai veicoli e natanti**: Franchigia 500,00 per ogni autoveicolo o natante danneggiato, per i danni da caduta da ponti sollevatori o paranchi una Franchigia 1.000,00 euro per ogni autoveicolo o natante danneggiato; **Autolavaggio danni ai veicoli**: Franchigia 500,00 euro per ogni veicolo danneggiato; **RC Malattie professionali**: Franchigia 6% sull'Invalidità permanente, **Corsi didattico-pratici ai clienti al di fuori dell'ubicazione**: per danni da Incendio, Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro, per altri danni Franchigia 250,00 euro. **Cani da guardia pericolosi**: Franchigia 150 euro.
SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI La copertura è prestata con **Scoperto del 10%**.
Per danni in paesi diversi da USA, Canada e Messico massimo di Scoperto 25.000,00 euro - per danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati minimo 1.500,00 euro/massimo 35.000,00 euro; **Per i danni in USA Canada e Messico**: minimo di Scoperto 35.000,00 euro
GARANZIA ACCESSORIA RITIRO PRODOTTI: Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro se il Ritiro riguarda solo Prodotti finiti - 2.000,00 se riguarda anche Prodotti intermedi; Scoperto 20% per spese di affitto.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE
Controversie individuali di lavoro nei confronti del Contraente da parte di suoi dipendenti, agenti e rappresentanti: la copertura opera solo in favore del Contraente e, in caso di richiesta della controparte di riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente, solo quando la domanda è rigettata integralmente con provvedimento.
Vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o servizi inerenti all'attività dichiarata: la copertura non opera se di valore economico inferiore a 2.000,00 euro.
Spese per legale domiciliatario: Franchigia 3.000,00 euro per vertenza. **Spere relative all'esecuzione forzata:** limite primi 2 tentativi. **Controversie per danni a terzi da inquinamento accidentale da rottura improvvisa di impianti e condutture:** Scoperto 10% - minimo 1.000,00 euro.
Garanzia accessoria Vertenze contrattuali con clienti – Recupero crediti: per la fase stragiudiziale 2 denunce per annualità assicurativa; per la fase giudiziale una denuncia per annualità assicurativa. Se nei confronti del cliente-debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza di beni, richieste di fallimento o altra procedura concorsuale, la copertura opera solo per la fase stragiudiziale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio è rivolto ai soggetti (imprese, altri enti) che svolgono attività commerciali come vendita al dettaglio e all'ingrosso, esercizi pubblici e specifiche attività artigianali assimilabili agli esercizi commerciali, che hanno espresso:

- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie delle sezioni base (In accordo – Responsabilità Civile verso terzi; In accordo – Protezione Legale) e per le garanzie della sezione accessoria In accordo – Responsabilità Civile Prodotti;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie della sezione accessoria Prevenzione e Assistenza e per la garanzia Pronto Avvocato.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - perizia contrattuale in caso di disaccordo sull'operatività delle coperture per Ritiro Prodotti, le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia; - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In accordo – Protezione Legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le **Garanzie Assistenza;** 21,25% per le **Garanzie In accordo – Protezione legale** e per la Garanzia **Pronto Avvocato**; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per **le Garanzie di Responsabilità civile.**

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

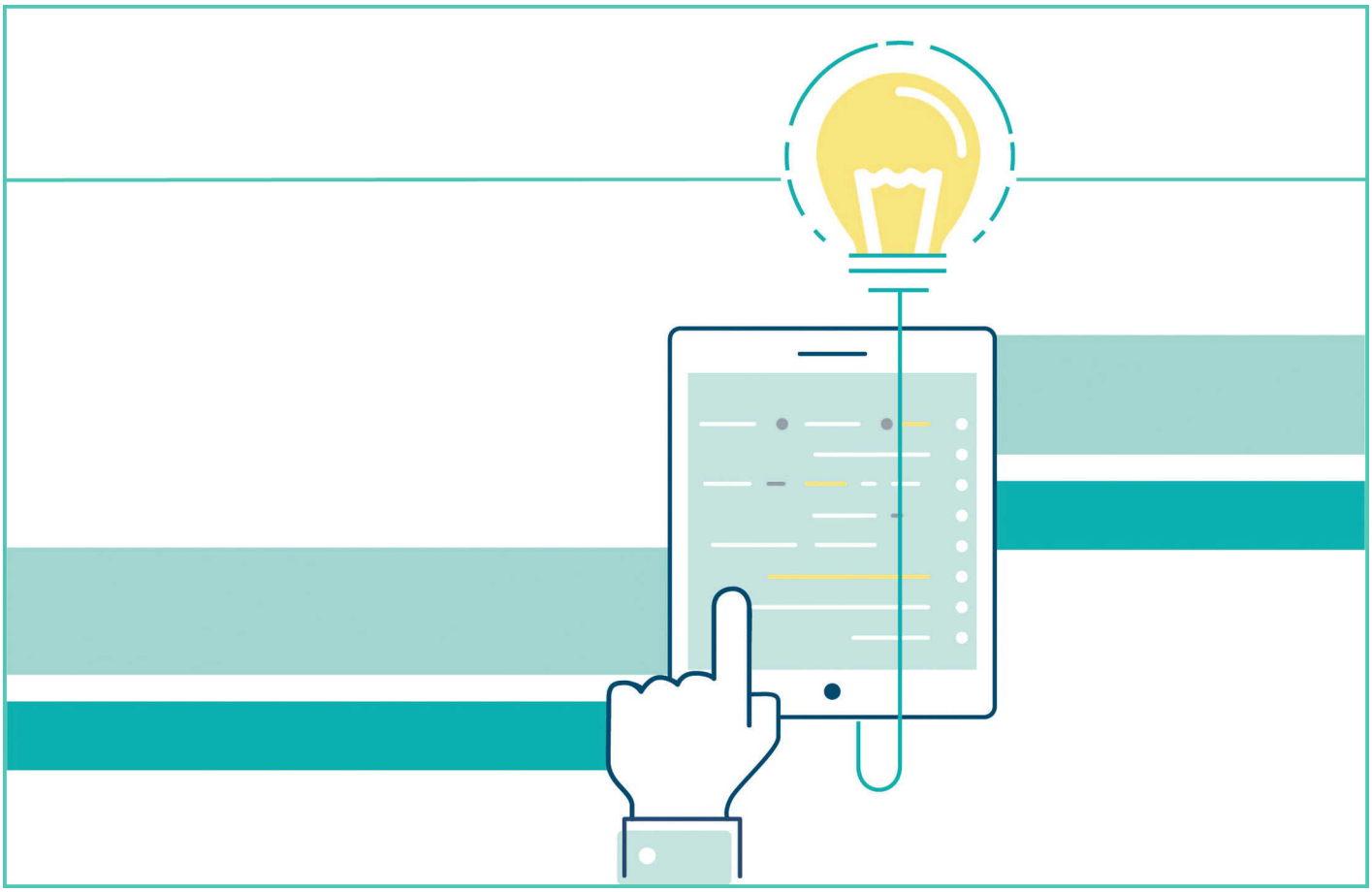

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI	PAG.
PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE	7

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO- CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza Commercio	PAG.
ASSISTENZA COMMERCIO START	9
Che cosa è assicurato?	9
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	9
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	9
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	10
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	10
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	10
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	11
Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	11
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	11
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	11
Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie	11

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante 12
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI 12
Art. 1.11 Consulenza medica 12
Art. 1.12 Invio di un medico 12
Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza 12
Che cosa NON è assicurato? 12
Art. 2.1 Esclusioni generali 12
Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati 13
Ci sono limiti di copertura? 13
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 13
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 13
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa 20
Dove vale la copertura? 14
Art. 4.1 Validità territoriale 14
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 14
Che obblighi ho? 14
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza 14
ASSISTENZA COMMERCIO PLUS 15
Che cosa è assicurato? 15
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI 15
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 15
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua 15
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 16
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica 16
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 16
Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza 16
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza 17
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 17
Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie 17
Art. 1.10 Invio di un sorvegliante 17
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI 17
Art. 1.11 Consulenza medica 17
Art. 1.12 Invio di un medico 18
Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza 18
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO 18
Art. 1.14 Invio di un infermiere a domicilio 18
Art. 1.15 Invio di un fisioterapista a domicilio 18
Art. 1.16 Invio di un collaboratore domestico 18
Art. 1.17 Rientro anticipato 19
Che cosa NON è assicurato? 19

Art. 2.1 Esclusioni generali 19
Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati e alle Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio 19
Ci sono limiti di copertura? 20
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 20
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 20
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa 20
Dove vale la copertura? 20
Art. 4.1 Validità territoriale 20
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 21
Che obblighi ho? 21
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza 21

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PAG.
Che cosa è assicurato? Garanzia base 22
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale 22
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura specifica 27
Art. 1.3 RC personale degli Addetti 33
Art. 1.4 Rivalse 33
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 34
Art. 1.5 Garanzie accessorie 34
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro 34
RC attività in appalto a terzi 34
RC consegne a domicilio a mezzo Prestatori di lavoro non subordinato 35
RC proprietà fabbricati 35
RC postuma 35
RC del fornitore 36
RC attività di noleggio 37
Errato stivaggio 37
Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria 38
Merci al gancio 39
Officine – Danni a veicoli e natanti 39
Autolavaggi - Danni ai veicoli 39
Presenza piscina 40
RC Malattie professionali 40
Corsi didattico-pratici ai clienti al di fuori dell'ubicazione 41
Cani da guardia pericolosi 41
Che cosa NON è assicurato? 42
Art. 2.1 Persone non considerate terzi 42

Art. 2.2 Esclusioni generali 42

Ci sono limiti di copertura? 43

Art. 3.1 Limiti di copertura 43

Art. 3.2 Massimale aggregato per Sinistro 43

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa 54

Art. 3.4 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi 44

Dove vale la copertura? 44

Art. 4.1 Validità territoriale 44

Quando e come devo pagare? 44

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie Responsabilità civile verso terzi in caso di aumento del numero di Addetti 44

Art. 5.1 Premio delle Garanzie Responsabilità civile verso terzi regolabile 46

Quando comincia la copertura e quando finisce? 46

Art. 6.1 Operatività della garanzia 46

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 47

Che obblighi ho? 47

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro 47

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro 47

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali 47

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo 48

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati 48

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 50

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti 50

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 50

Art. 1.2 Garanzie accessorie 50

Che cosa NON è assicurato? 52

Art. 2.1 Persone non considerate terzi 52

Art. 2.2 Esclusioni generali 53

Art. 2.3 Esclusione Cyber Risk 53

Ci sono limiti di copertura? 54

Art. 3.1 Limiti di Indennizzo 54

Art. 3.2 Scheda Riepilogativa 55

Dove vale la copertura? 55

Art. 4.1 Validità territoriale 55

Quando e come devo pagare? 55

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie di RC Prodotti in caso di aumento del fatturato annuo dei prodotti assicurati 55
Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC Prodotti 56
Quando comincia la copertura e quando finisce? 56
Art. 6.1 Operatività della garanzia 56
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 59
Che obblighi ho? 59
Quali obblighi ha l'impresa

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE	PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 60
Art. 1.1 Spese assicurate 60
Art. 1.2 Vertenze assicurate 60
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 61
Art. 1.3 Garanzie accessorie 61
Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria 61
Vertenze contrattuali con i clienti – Recupero crediti 61
Che cosa NON è assicurato? 62
Art. 2.1 Esclusioni generali 62
Ci sono limiti di copertura? 62
Art. 3.1 Limiti di copertura 62
Art. 3.2 Scheda Riepilogativa 62
Dove vale la copertura? 63
Art. 4.1 Validità territoriale 63
Quando e come devo pagare? 63
Art. 5.1 Adeguamento del Premio della Garanzia Protezione Legale in caso di aumento del numero degli Addetti 63
Art. 5.1 Calcolo del Premio della Garanzia Protezione Legale regolabile 64
Quando comincia la copertura e quando finisce? 65
Art. 6.1 Operatività della Garanzia Protezione Legale 65
Art. 6.2 Coesistenza garanzia di responsabilità civile 65
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 66
Che obblighi ho? 66
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Denuncia della vertenza 66
Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza 66
Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza 66
Art. 1.4 Termini di liquidazione 67
Art. 1.5 Esonero di responsabilità 67

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza 67
Art. 1.7 Recupero di somme 67
Art. 1.8 Limiti di indennizzo 67

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI PAG.

Che obblighi ho? 69
Art. 1.1 Verifiche e controlli 69

Quando e come devo pagare? 69
Art. 2.1 Regolazione del Premio 69

Quando comincia la copertura e quando finisce? 70
Art. 3.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 70

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 71

Come posso disdire le Garanzie? 71
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 71

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione del Patrimonio** è parte integrante del contratto di assicurazione **Active Impresa Commercio** e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie :

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza Commercio
- In accordo - Responsabilità Civile verso terzi
- In accordo - Responsabilità Civile Prodotti
- In accordo - Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di :

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione del Patrimonio **è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:**
- In accordo – Responsabilità Civile verso terzi;
- In accordo – Protezione Legale.

Le Garanzie In accordo – Responsabilità Civile Prodotti **può essere attivata con** In accordo – Responsabilità Civile verso terzi
Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio.

Le Garanzie operano se riportate in polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Prevenzione e Assistenza COMMERCIO		
	ASSISTENZA COMMERCIO START **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI** - **Invio di un idraulico per interventi di emergenza** - **Interventi di emergenza per danni da acqua** - **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** - **Fornitura temporanea di energia elettrica** - **Invio di un fabbro per interventi di emergenza** - **Invio di un serrandista in caso di emergenza**	Attivabile con una Garanzia base del Modulo in alternativa a ASSISTENZA COMMERCIO PLUS

	- **Invio di un frigorista per interventi di emergenza** - **Invio di un vetraio per interventi di emergenza** - **Invio di una impresa di pulizie** - **Invio di un sorvegliante** **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI** - **Consulenza medica** - **Invio di un medico** - **Trasporto in autoambulanza**	
	ASSISTENZA COMMERCIO PLUS **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI** - **Invio di un idraulico per interventi di emergenza** - **Interventi di emergenza per danni da acqua** - **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** - **Fornitura temporanea di energia elettrica** - **Invio di un fabbro per interventi di emergenza** - **Invio di un serrandista in caso di emergenza** - **Invio di un frigorista per interventi di emergenza** - **Invio di un vetraio per interventi di emergenza** - **Invio di una impresa di pulizie** - **Invio di un sorvegliante** **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI** - **Consulenza medica** - **Invio di un medico** - **Trasporto in autoambulanza** **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO** - **Invio di un infermiere a domicilio** - **Invio di un fisioterapista a domicilio** - **Invio di un collaboratore domestico** - **Rientro anticipato**	Attivabile con una Garanzia base del Modulo in alternativa a ASSISTENZA COMMERCIO START
IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		
Responsabilità Civile verso terzi		
	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
RC personale degli Addetti	**Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro**	Sempre attiva con Responsabilità Civile verso terzi. Integra anche la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata.

RC attività in appalto a terzi		Sempre Attiva con Responsabilità Civile verso terzi in caso di Fatturato annuo aziendale non inferiore a 2.500.000,00 (conteggio del Premio sul Fatturato) Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi in caso di Fatturato annuo aziendale minore di 2.500.000,00 (conteggio del Premio sugli Addetti) Integra anche la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata.
RC consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato		Sempre Attiva con Responsabilità Civile verso terzi in caso di Fatturato annuo aziendale non inferiore a 2.500.000,00 (conteggio del Premio sul Fatturato) Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi in caso di Fatturato annuo aziendale minore di 2.500.000,00 (conteggio del Premio sugli Addetti)
Autolavaggi - Danni ai veicoli		Sempre attiva con Responsabilità Civile verso terzi per codice attività 535
	RC Proprietà Fabbricati	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
	RC Postuma	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per attività di installazioni e manutenzione
	RC del fornitore	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi da chi effettua commercio all'ingrosso
	RC attività di noleggio	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per i codici attività del settore "Abbigliamento e accessori, Tessili" e i codici attività 511, 551, 560, 600 e 865
	Parcheggio esteso	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
	Errato stivaggio	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
	Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per codici attività 615 e 620
	Merci al gancio	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
	Officine - Danni a veicoli o natanti	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per i codici attività 435, 510 e 521 in presenza di officina meccanica
	Autolavaggi - Danni ai veicoli	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per codice attività 530
	Cani da guardia pericolosi	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
	Presenza piscina	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per codici attività 050, 051 e 060 e 080
	RC Malattie Professionali	▪ Attivabile con Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro ▪ Richiede la compilazione di un questionario

	Corsi didattico-pratici al di fuori dell'ubicazione	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi per seguenti i codici attività: 055, 056, 060, 105, 170, 240, 405, 420, 425, 445, 565, 630, 721, 818, 820, 870 e 875
IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI		
	Responsabilità Civile Prodotti	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Ritiro Prodotti	Attivabile con Responsabilità Civile Prodotti
IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE		
Protezione Legale		
	Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria	Attivabile con Protezione Legale
	Vertenze contrattuali con i clienti – Recupero crediti	Attivabile con Protezione Legale

GARANZIA Pronto Avvocato	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica comune ai Moduli Protezione del Patrimonio e Protezione dell'Attività	Sempre attiva con il Modulo Protezione del Patrimonio. **Non attiva se** la durata del contratto è tra 2 e 30 anni e il pagamento del Premio è in unica soluzione per l'intero periodo di copertura (per esempio, contratto in abbinamento a un mutuo).

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:**

⚠ Per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole.

- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Lettera Iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;**
- **Box con esempi:**

✓ Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per l'attivazione di Prestazioni e servizi Prevenzione e Assistenza Commercio e in caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale, il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 572 572**
+39 02 5824 0565 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale è possibile utilizzare anche la mail: sinistri@das.it e a quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

In caso di Sinistro sulle Garanzie di Responsabilità Civile, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione scritta, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati, è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare o i soci e i familiari che, nel rispetto della legge, svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati, oltre ad eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. ***Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?*** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui è utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie o Prestazioni in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.

Supporto – Supporto di dati	Qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software, ma non i Dati stessi.
Veicolo	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della strada.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Assistenza Commercio Plus – Prestazioni a protezione del Titolare dell'Esercizio: - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Non sono considerati Istituti di cura:** **- gli stabilimenti termali;** **- le case di convalescenza e soggiorno;** **- le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche.**
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da Infortunio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che contrae l'assicurazione. Soggetti diversi sono assicurati solo se previsto in maniera espressa.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi e i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
Natanti e imbarcazioni	Unità, da diporto e non, a vela, a motore e a remi
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Servizi ordinari	I seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata: - prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (es. servizi sanitari aziendali, servizio antincendio ecc.); - pulizia e sorveglianza; - fornitura di energia, gas, acqua; - manutenzione e riparazione, installazione e collaudo di beni strumentali dell'Assicurato e di fabbricati dove si svolge l'attività assicurata; - trasporto di cose; - gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali; - montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati; - installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni. L'elenco è tassativo.
Sinistro	Per le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi: il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera la copertura, salve diverse specifiche indicazioni per la singola copertura. Per la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti: la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato.
Sistema Informatico **Sistema IT**	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Assicurato	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.

Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze negative della sentenza, per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che consegue al Fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali che eventualmente intercorrono tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi che derivano da un contratto.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza Commercio

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

La Garanzia Prevenzione e Assistenza Commercio:
- può essere prestata in abbinamento alle altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, può essere abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:
- ASSISTENZA COMMERCIO START, a protezione dei locali assicurati e delle persone nei locali assicurati;
- ASSISTENZA COMMERCIO PLUS, a protezione dei locali assicurati, delle persone nei locali assicurati e del titolare dell'esercizio.

ASSISTENZA COMMERCIO START

Che cosa è assicurato?

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione opera per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**
  a) Allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

  Che cosa NON è assicurato

  La Prestazione non è dovuta
  - **per i casi a) e b), con riferimento a:**
    - **Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
    - **Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
    - **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;**
  - **per il caso c), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocata da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.**

- **Impianto di riscaldamento:**
  a) mancanza totale di riscaldamento provocato da:
    - rottura o guasto di tubazioni o di valvole;
    - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;

b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri provocati da guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), con riferimento ai Sinistri dovuti a:**
  - **guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato;**
  - **negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocati da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente:

- la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;

c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di:

- Furto o tentato Furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
- Incendio,
- Esplosione,
- Scoppio,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione opera se non è garantita la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro. La Prestazione opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie

Che cosa è assicurato
Se i locali assicurati sono colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto e ciò rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'impresa di pulizia specializzata.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato
Se i locali assicurati sono danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino a un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.11 Consulenza medica

Che cosa è assicurato
Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività dell'esercizio** manifesta una Malattia improvvisa o subisce Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

AVVERTENZA: Tale parere non costituisce una diagnosi.

Art. 1.12 Invio di un medico

Che cosa è assicurato
Se dalla Consulenza medica prevista dall'articolo precedente emerge che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa:
- invia un medico convenzionato.
- se un medico non è disponibile, invia un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico specializzato più vicino.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvede a inviarla sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera entro il limite di 200 chilometri di percorso complessivo (andata e ritorno).

AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

a) dolo dell'Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Oltre a quanto previsto dall'articolo *Esclusioni generali*, le Prestazioni a protezione delle persone nei locali non sono dovute per:

a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; guida e uso di guidoslitta; sport aerei in genere; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti;
c) gli Infortuni sofferti in conseguenza di qualunque attività sportiva svolta a titolo professionale;
d) Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati di svolgere attività di assistenza diretta, anche se non è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione[1].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

<u>Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali assicurati</u>

Ciascuna delle Prestazioni a protezione dei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

<u>Limiti per le Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati</u>

Ciascuna delle Prestazioni a protezione delle persone nei locali è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli possono essere fornite nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di polizza;
d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il c**odice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[2]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

ASSISTENZA COMMERCIO PLUS

Che cosa è assicurato?

Se la Garanzia Assistenza Commercio è attivata nella forma Plus, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione opera per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**
  a) Allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

  Che cosa NON è assicurato

  La Prestazione non è dovuta
  - **per i casi a) e b), con riferimento a:**
    - **Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
    - **Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
    - **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;**
  - **per il caso c), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocata da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.**

- **Impianto di riscaldamento:**
  a) mancanza totale di riscaldamento provocato da
     - rottura o guasto di tubazioni o di valvole;
     - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
  b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

  Che cosa NON è assicurato

  La Prestazione non è dovuta per Sinistri provocati da guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di euro 500,00 per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), con riferimento ai Sinistri dovuti a:**
  - **guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato;**
  - **negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocati da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite euro 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente:

- la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino con il limite di 500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo che non ne è garantita la sicurezza

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato ha necessità di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di:

- Furto o tentato Furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
- Incendio,
- Esplosione,
- Scoppio,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione opera se non è garantita la sicurezza dei locali assicurati.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro. La Prestazione opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie

Che cosa è assicurato
Se i locali assicurati sono colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto e ciò rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'impresa di pulizia specializzata.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato
Se i locali assicurati sono danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino a un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.11 Consulenza medica

Che cosa è assicurato
Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività dell'esercizio** manifesta una Malattia improvvisa o subisce Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

⚠ **AVVERTENZA:Il parere non costituisce una diagnosi.**

Art. 1.12 Invio di un medico

Che cosa è assicurato
Se dalla Consulenza medica prevista dall'articolo precedente emerge che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa:

- invia un medico convenzionato.
- se un medico non è disponibile, invia un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico specializzato più vicino.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

⚠ **AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118**

Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvede a inviarla sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera entro il limite di 200 chilometri di percorso complessivo (andata e ritorno).

⚠ **AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118**

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO

Art. 1.14 Invio di un infermiere a domicilio

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino a 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.15 Invio di un fisioterapista a domicilio

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.16 Invio di un collaboratore domestico

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e non può svolgere le principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, in base alle disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino a 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e il collaboratore domestico inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.17 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato deve rientrare subito alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, a seguito di:

- Malattia improvvisa o Infortunio
- Furto o tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio da cui sono stati colpiti i locali dell'Azienda

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Se l'Assicurato che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare in modo più rapido, deve abbandonare un veicolo nel luogo in cui si trova, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare il veicolo stesso in un secondo momento e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione opera quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Che obblighi ho

Per avere diritto alla Prestazione, l'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha determinato la necessità del rientro anticipato.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

a) dolo dell'Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati e alle Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio

Oltre a quanto previsto dall'articolo *Esclusioni generali*, le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio" non sono dovute per:

a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; guida e uso di guidoslitta; sport aerei in genere; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti;
c) gli Infortuni sofferti in conseguenza di qualunque attività sportiva svolta a titolo professionale;
d) Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, anche se non è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione[3].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione dei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti per le Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Limiti per le Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio

Ciascuna delle Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio è dovuta per un massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni possono essere fornite nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e delle Stato Città del Vaticano, salvo la Prestazione prevista dall'articolo *Rientro anticipato*, che può essere fornita anche al di fuori di tali paesi.
Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
  - indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
  - quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza

diretta.
Quando negli articoli che disciplinano le Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di polizza;
d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[4]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

[1] Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.

[2] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

[3] Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.

[4] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

- Danni corporali
- Danni materiali

causati in modo involontario a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione all'esercizio delle attività indicate nella Scheda Riepilogativa.
Sono comprese eventuali attività accessorie a quella dichiarata, quali per esempio:

- il confezionamento **(escluso l'assemblaggio di parti meccaniche o elettroniche)** e la riparazione dei prodotti oggetto dell'attività
- le attività di carattere promozionale o culturale, organizzate a favore dei clienti
- attività di formazione o ricreative organizzate a favore degli Addetti, compresi gli spettacoli dal vivo presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, se conseguono a un danno indennizzabile in base alla presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto di:

- propri Addetti
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera,

quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.

È compresa la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato **nel rispetto della normativa in vigore e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge.**
La Garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione, all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti, tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili);
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono Servizi ordinari affidati dall'Assicurato in appalto o somministrazione o svolti in forma consortile.

Se il Fatturato annuo aziendale dichiarato è minore di 2.500.000,00 di euro, la copertura opera anche per le persone che sono nei seguenti rapporti col titolare dell'esercizio che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività assicurata:

- coniuge o la persona con lui unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge[5];
- parenti entro il terzo grado;
- affini entro il secondo grado.

Ci sono limiti di copertura

La copertura non opera per fatto di soggetti diversi da quelli sopra elencati e in particolare per fatto di:

- **imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising, appalto o somministrazione; imprese con cui l'Assicurato svolge in forma consortile servizi diversi dai Servizi ordinari e agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa - salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia accessoria RC attività in appalto a terzi ;**
- **lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni – salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia accessoria Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato .**

QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti limitazioni ed esclusioni**.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti di seguito indicati e gli altri soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione Che cosa NON è assicurato.

1) Addetti e altri collaboratori:

- Addetti dell'Assicurato e lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera, a eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro,

Per tali soggetti, se attivate le Garanzie accessorie *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato*, l'assicurazione opera nei termini nelle stesse previsti.

2) Personale di altre imprese:

- personale a cui l'Assicurato ha affidato in franchising, appalto o somministrazione o con cui svolge in forma consortile servizi diversi dai Servizi ordinari,
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,

Per tali soggetti, **se attivata la Garanzia accessoria RC attività in appalto a terzi**, l'assicurazione opera nei termini nella stessa previsti.

Ci sono limiti di copertura

Per i seguenti soggetti:

- prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (se non sono legali rappresentanti) e i partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi ordinari;
- persone che partecipano in via occasionale, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione, all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti/ tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili),

l'assicurazione opera:

- **per i Danni corporali, con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni infortunato e quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, se sono in regola con essa al momento del Sinistro;**
- **per danni a cose e Veicoli, con le modalità e nell'ambito degli stessi limiti previsti per i clienti.**

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSICURATE

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera per le attività assicurate svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi che servono in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato se non distano oltre 300 metri.

Attività svolte fuori dalle sedi aziendali

La copertura opera anche al di fuori delle ubicazioni sopra citate nei seguenti casi:

- **se l'attività dichiarata prevede anche installazioni e manutenzioni presso terzi**, per lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera di cose che rientrano nell'oggetto dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato – **esclusi lavori edili e opere murarie**;
- **se l'attività dichiarata prevede anche catering**, per attività di fornitura di pasti a privati e imprese, compresi

l'eventuale allestimento di strutture, la preparazione di cibi e bevande e la somministrazione degli stessi sul posto - **escluse la gestione di mense e l'organizzazione di feste o spettacoli**;
- **se l'attività dichiarata è di Barbiere o Parrucchiere,** per lo svolgimento dei servizi professionali di acconciatore o estetista al domicilio dei clienti;
- **se l'attività dichiarata è Onoranze funebri**, per lo svolgimento dei servizi professionali di onoranze funebri;
- **se l'attività dichiarata è Studio di fotografia,** per lo svolgimento dei servizi professionali di fotografo ;
- **in caso di officina**, per interventi di riparazione di veicoli sul luogo di fermo, **esclusi i servizi di trasporto o traino**;
- **se l'attività commerciale è qualificata come "ambulante"**, per lo svolgimento di essa in via continuativa su area pubblica (su posteggio o in forma itinerante); in tal caso la copertura opera nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- per attività amministrative svolte presso uffici e trattative svolte presso fornitori o clienti e per missioni dei dipendenti in genere;
- per le mansioni svolte dai dipendenti in regime di lavoro agile[6], **esclusa ogni attività che non rientra nell'esecuzione delle mansioni lavorative;**
- per operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita; di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (compreso l'asporto per smaltire di cose già smontate) e per le operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- per la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei; la copertura opera per **manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi** e comprende le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- per il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione se **nel territorio, della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e se il contratto di locazione ha durata non superiore a 30 giorni**;
- per l'affissione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, nel territorio nazionale;
- per l'organizzazione/partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, a convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- per organizzazione di gite e attività ricreative per il personale dipendente.

Per le attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, sono compresi:
- i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori;
- i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio anche di cose, diverse da veicoli a motore, detenute dall'Assicurato;
- i danni che derivano dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro o servizio - **ferma l'esclusione dei danni da circolazione di veicoli a motore**.

Ci sono limiti di copertura

Per le attività svolte fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa:
- **ai Danni materiali da Incendio, Esplosione, Scoppio da qualunque causa originati e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, si applica uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di 250,00 euro, fermi gli eventuali specifici limiti di Indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno e il limite massimo di 250.000,00 euro per annualità assicurativa;**
- **ai restanti Danni materiali, si applica una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro, fermi gli eventuali specifici limiti massimi di Indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno (per esempio, Danni a cose dei clienti).**

Come opera lo Scoperto?

Esempio
Per la Garanzia sono previsti:
- uno Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro.

CASO 1
Sinistro con danni a terzi per 30.000,00 euro:
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 25.000,00 euro, cioè il minore importo tra:
- il danno ridotto dello Scoperto: 27.000,00 euro (30.000,00 - 3.000,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro

CASO 2
Sinistro con danni per 5.000,00 euro
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 4.000,00 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello Scoperto: 4.000,00 euro (5.000,00 - 1.000,00 poiché il minimo di Scoperto è maggiore del 10% del danno, pari a 500,00 euro);
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

Come opera la Franchigia?

Esempio
Per la Garanzia sono previsti:
- una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro

CASO 1
Sinistro con danni a terzi per euro 10.000,00:
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 9.500 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto della Franchigia: 9.500,00 euro (10.000,00 – 500,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

CASO 2
Sinistro con danni a terzi per euro 100,00,
Il danno è inferiore all'importo della Franchigia e Generali Italia non deve nulla.

Condizioni specifiche per i parrucchieri e estetisti

Che cosa è assicurato

La copertura opera se:
- **almeno un Addetto possiede i requisiti richiesti dalla legge per le attività assicurate;**
- **le attività svolte e i trattamenti praticati non richiedono controlli medici.**

La garanzia comprende lesioni personali che derivano da:
- servizi di manicure, pedicure e depilazione e da trattamenti estetici, esclusi tatuaggi e piercing.
- applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per permanenti e profumi e di altri prodotti idonei se **l'applicazione stessa è effettuata durante il periodo di validità del contratto e il danno si manifesta entro 60 giorni dall'applicazione.**
- impiego di lampade UV, laser e sauna.

Per i danni da lesioni personali che derivano dall'impiego di macchinari, la copertura opera se:
- **l'uso dei macchinari impiegati è consentito dalla legge;**
- **il trattamento è effettuato durante il periodo di validità del contratto e il danno si manifesta entro 60 giorni dal trattamento.**

Condizioni specifiche per realizzazione Tatuaggi, Dermopigmentazioni, Microblading e Piercing

Che cosa è assicurato

La copertura opera se:
- **almeno un Addetto possiede i requisiti richiesti dalla legge per le attività assicurate;**
- **le attività svolte e i trattamenti praticati non richiedono controlli medici.**

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per le lesioni personali e per i danni che derivano da mancata rispondenza dei servizi relativi alla realizzazione di Tatuaggi, Dermopigmentazioni, Microblading e Piercing.

Condizioni specifiche per i toelettatori

Che cosa è assicurato

La copertura comprende i danni agli animali che derivano da servizi di toelettatura con prodotti idonei **se i trattamenti non richiedono controlli veterinari.**
La copertura opera se il trattamento è effettuato durante il periodo di validità del contratto e il danno si manifesta entro 60 giorni dal trattamento.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni agli animali la copertura opera:

- **con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.**
- **con il limite di Indennizzo di 2.500,00 euro per Sinistro e di 7.500,00 euro per annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per le Farmacie

Che cosa è assicurato

La copertura opera se almeno un Addetto possiede i requisiti richiesti dalla legge per le attività assicurate.
La garanzia è estesa ai danni che derivano dall'attività di prenotazione di prestazioni specialistiche, compresi il pagamento di ticket e il recupero di referti.

Condizioni specifiche per le gallerie d'arte

Che cosa NON è assicurato

In caso di conduzione di gallerie ed esposizioni, ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale, **la copertura non opera per i danni agli oggetti in esposizione.**

Condizioni specifiche per gli stabilimenti balneari annessi a bar o ristoranti

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni causati dalla conduzione di uno stabilimento balneare, annesso all'attività di bar/ristorazione dichiarata, **se almeno un Addetto è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la conduzione dello stabilimento.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per uno stabilimento con:

- **numero di ombrelloni non superiore al numero massimo dichiarato in Polizza;**
- **numero di natanti non a motore a noleggio non superiore a 10 unità.**

Se, al momento del Sinistro, anche uno solo dei due limiti numerici sopra indicati risulta superato di oltre il 20%, la copertura dovuta è ridotta in proporzione al rapporto tra tale limite e il numero effettivo.
Per l'attività di noleggio, la copertura opera solo per lesioni personali gravi o gravissime[7] agli utilizzatori e ad altri soggetti terzi, con esclusione dei danni a cose.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale, la copertura non opera per:

- **noleggio di natanti a motore;**
- **noleggio di natanti di lunghezza superiore a 6,50 metri;**
- **pratica di sport subacquei, motonautici (per esempio sci d'acqua), aerei (per esempio paracadutismo ascensionale, kite surf), di rimorchio di galleggianti (per esempio banana boat) e pratica di tuffi;**
- **l'organizzazione di attività sportive che comportano contatto fisico;**
- **danni alla strumentazione di terzi utilizzata per le attività organizzate;**
- **organizzazione sulla spiaggia di manifestazioni, raduni aperti al pubblico e spettacoli pirotecnici in generale;**
- **proprietà e gestione di impianti e strutture sportive coperti.**

Condizioni specifiche per le ludoteche

Che cosa è assicurato

La copertura opera anche per la responsabilità che deriva dal mancato rispetto degli obblighi di vigilanza su minori che spettano all'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera in relazione all'utilizzo di:

- **gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo;**
- **tappeti elastici.**

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Presenza gonfiabili e tappeti elastici", sono compresi i danni che derivano dall'utilizzo di

- gonfiabili di **altezza fino a 4 metri**
- tappeti elastici.

Condizioni specifiche per Laser game e Escape room

Che cosa è assicurato

La copertura opera anche per la responsabilità che deriva dal mancato rispetto degli obblighi di vigilanza su minori che spettano all'Assicurato.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura specifica

SMERCIO

Danni da cose vendute

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute **che non sono prodotte o lavorate dall'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:

- **i danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti venduti o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato)**
- **i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente;**
- **i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore e i danni che conseguono a mancato uso o disponibilità.**

Ci sono limiti di copertura

Per la presente copertura, il Massimale per Sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La copertura opera:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto**
  - **che riguardano danni relativi a prodotti venduti o consegnati durante lo stesso periodo di efficacia**
- **se tali danni si verificano non oltre 2 anni dopo la vendita o consegna del prodotto.**

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la copertura opera secondo **le norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di indennizzo del contratto precedente:**

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di validità del nuovo contratto, anche se originate da prodotti venduti o consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i danni si verificano **non oltre 2 anni dopo la vendita o dopo la consegna**.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **si applicano i limiti precedenti alla variazione**.

Come opera la Garanzia in "regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento"?
Esempi
Periodo di validità del contratto: Garanzia attiva dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
CASO 1
- Prodotto venduto a giugno 2025 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2025 (in corso di contratto)

La garanzia opera.
CASO 2
- Prodotto venduto ad agosto 2025 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2026 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera.

Cosa succede alle Garanzie in "regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento " in caso di sostituzione del contratto ?
Esempi
Periodo di validità del primo contratto: 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025
Periodo di validità del nuovo contratto sostituente: 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
- Prodotto venduto a giugno 2025 (durante l'efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2026 (nel corso del secondo contratto sostituente)

CASO 1
Garanzia e Massimali previsti dai due contratti sono uguali.
La copertura opera.
CASO 2
La Garanzia è la stessa ma i Massimali previsti dal secondo contratto sono più elevati.
La copertura opera entro i Massimali in essere quando è stato venduto il prodotto.

Produzione propria

Che cosa è assicurato

Per le attività per cui la relativa descrizione lo prevede, la garanzia Danni da cose vendute comprende, nell'ambito degli stessi limiti di copertura, i danni causati da cose prodotte o lavorate dall'Assicurato e dunque, per queste ultime, anche i danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera se le cose prodotte o lavorate dall'Assicurato sono:
- **dallo stesso vendute o somministrate senza intermediari a consumatori finali;**
- **somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;**
- **somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.**

Commercio on-line

Che cosa è assicurato

La copertura opera anche se l'attività assicurata è esercitata, in tutto o in parte, in regime di vendita a distanza[8].

Condizioni specifiche per il noleggio di supporti multimediali, dvd, videogames

Che cosa è assicurato

La copertura comprende i danni causati dai beni oggetto di noleggio che si verificano, anche dopo la consegna agli utilizzatori, durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori medesimi, **se in corso di efficacia della garanzia.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:
- **per la presente copertura, il Massimale per Sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per annualità assicurativa;**
- **per Danni corporali, se dall'evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime[9];**
- **per Danni materiali, con una Franchigia di 150,00 euro e un limite massimo di indennizzo di 4.000,00 euro per danneggiato.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:
- **Danni materiali causati da Incendio, Esplosione e Scoppio dei beni oggetto di noleggio;**
- **danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività.**

DANNI A COSE

Danni a cose dei clienti

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che derivano da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, **diverse dai Veicoli**, quando si trovano **nell'ambito di luoghi dove viene svolta l'attività assicurata.**

Se l'Assicurato dispone di locale guardaroba con apposito personale di custodia, la garanzia comprende i danni da:

- distruzione o deterioramento alle cose, **diverse dai Veicoli**, consegnate a tale servizio (e dunque che l'Assicurato detiene);
- Furto, rapina, sottrazione o smarrimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a:

- **denaro,**
- **oggetti preziosi,**
- **titoli di credito**
- **carte valori in genere.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con applicazione:

- **di una Franchigia di 150,00 euro e di un limite di indennizzo di 2.500,00 euro per danneggiato;**
- **di un limite di Indennizzo complessivo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni ai Veicoli e Natanti che stazionano o sono sotto carico e scarico nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, **esclusi Veicoli e Natanti in deposito o oggetto dell'attività assicurata**.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:

- **i danni da mancato uso;**
- **i danni alle cose che si trovano sui Veicoli e Natanti stessi o al loro interno;**
- **la responsabilità riconducibile alla custodia dei Veicoli e dei Natanti o imbarcazioni.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Veicolo o Natante danneggiato.

Danni a cose in consegna

Che cosa è assicurato

La copertura comprende i **Danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi in consegna all'Assicurato **diverse da**:

- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**
- **cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.**

Sono compresi i danni ai beni in custodia all'Assicurato che svolge il servizio di punto di ritiro per il commercio online, in attesa di consegna all'acquirente.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per i danni a:

- **cose portate da clienti o fornitori;**
- **Veicoli, Natanti o imbarcazioni.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera:

- **con uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro**
- **col massimo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per le lavanderie

Che cosa è assicurato

Sono compresi i Danni materiali e diretti ai capi oggetto di lavaggio causati da accidentale malfunzionamento dei macchinari, **ferma l'esclusione dei danni da Incendio, Esplosione e Scoppio**.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera:

- **con uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo di:**
  - **5.000,00 euro per Sinistro**
  - **10.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per le stazioni di servizio

Che cosa è assicurato

Sono compresi i Danni **materiali**:
- ai veicoli a motore sotto rifornimento di carburante;
- da fornitura di errato carburante **(esclusa la fornitura di additivi)** al veicolo, **se effettuata da Addetti dell'Assicurato**.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per i danni:
- **da mancata custodia o mancato uso;**
- **alle cose che si trovano sui mezzi o al loro interno;**
- **che conseguono a operazioni diverse dal rifornimento di carburante.**

Ci sono limiti di copertura

La presente copertura opera:
- **con una Franchigia di 500,00 euro per Veicolo danneggiato**
- **con il limite di Indennizzo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

DANNI DA CIRCOLAZIONE

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c) del Codice della strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati a operare in modo prevalente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti e per svolgere operazioni di carico e scarico.

In caso di brevi e saltuari spostamenti su strada o aree equiparate, la presente estensione opera solo se questi sono effettuati nel pieno rispetto delle **condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia**[10]**:**
- **autorizzazione della competente autorità**[11]**;**
- **rispetto di tutti i requisiti previsti**[12]**.**

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate e le atre esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, in particolare restano esclusi i danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile che deriva all'Assicurato **quale committente di propri prestatori di lavoro**[13] iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori non **di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso posseduti in leasing** (la copertura opera invece se i veicoli costituiscono un fringe benefit per il dipendente, che utilizza sia per lavoro che nel tempo libero).

Sono compresi i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati terzi:
- **a) il conducente e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
- **b) le persone che sono nei seguenti rapporti con il conducente, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge**[14]**, genitori e figli.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.

CONDUZIONE DEI LOCALI

Conduzione e proprietà fabbricati e parcheggi ove si svolge l'attività

Che cosa è assicurato

FABBRICATI

La Garanzia comprende i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa ed eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione assicurata **distanti non oltre 300 metri** dalle stesse).

Nei Fabbricati sono compresi:

- le relative pertinenze;
- gli impianti fissi al loro servizio;
- serramenti, cancelli e portoni comunque azionati, muri di cinta e recinzioni in genere;
- aree verdi e alberi, anche di alto fusto.

Se l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione e il numero degli Addetti indicato è 1, la Garanzia opera solo per i locali di pertinenza della stessa che sono accatastati come garage.

Sono compresi i danni che derivano da:

- proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'attività;
- proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

Ci sono limiti di copertura

Se è attiva la Garanzia Ricorso terzi del Modulo Protezione dell'Attività, la presente Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla Garanzia *Ricorso terzi* quando entrambe le coperture operano per gli stessi rischi.

COMMITTENZA LAVORI

La Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dai lavori di ordinaria manutenzione.

Per i lavori di straordinaria manutenzione o che comunque prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi, la Garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente degli stessi e **se i lavori sono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi*, della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro[15] alle seguenti **condizioni:**

- **se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia**
  - **Responsabile dei lavori,**
  - **Coordinatore per la progettazione,**
  - **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,**

  in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;
- **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- **umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
- **lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che conseguono a spargimento d'acqua o rigurgito di fogna, la Garanzia opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro di imprese che effettuano lavori di manutenzione, la Garanzia opera:

- **con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata;**
- **quando sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con la relativa normativa al momento del Sinistro.**

PERTINENZE ADIBITE A PARCHEGGIO
La Garanzia si estende alle aree di pertinenza dei Fabbricati o locali in cui ha sede l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato, **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 300 metri quadri**. Il limite è elevato a **1.500 metri quadri** se è richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Parcheggio esteso."

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo danneggiato opera una Franchigia di 250,00 euro.
Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20%, la copertura dovuta è ridotta in proporzione al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità che deriva da:
- **mancata custodia dei Veicoli;**
- **insufficiente segnaletica stradale.**

Sono inoltre esclusi i danni:
- **ai Veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione**
- **ai Veicoli causati da inondazione o allagamento;**
- **alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;**
- **da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.**

Condizioni specifiche per i ristoratori

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la conduzione di **non più di 6 camere ammobiliate** con **non più di 12 posti letto totali**, ubicate nello stesso stabile dell'esercizio commerciale, nelle quali l'Assicurato fornisce ai clienti, in aggiunta al servizio di ristorazione, alloggio comprensivo di servizi di energia elettrica, pulizia e cambio della biancheria.
La presente estensione opera se la struttura ricettiva è autorizzata dalle competenti autorità.

Ci sono limiti di copertura

In caso di superamento anche di uno solo di tali limiti, la copertura non opera.

Locazione spazi

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla locazione di locali e pertinenze, anche attrezzati, per eventi organizzati da terzi.

Insegne pubblicitarie

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Inquinamento accidentale

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che conseguono a inquinamento che deriva da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale**.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera:
- **con applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro;**
- **nell'ambito dei Massimali della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi , con il limite di 200.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Aree ludico ricreative

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che derivano dalla presenza di aree ludico-ricreative annesse all'esercizio **con superficie non superiore a 100 mq. Se tale limite è superato la copertura non opera.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale la presente estensione non opera per attività di

custodia o vigilanza di minori.
La garanzia non opera in relazione all'utilizzo di:
- **gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo;**
- **tappeti elastici.**

In caso di richiamo nella Scheda riepilogativa dell'opzione "Presenza gonfiabili e tappeti elastici", sono compresi i danni che derivano dall'utilizzo di:
- gonfiabili di altezza **non superiore a 4 metri**
- tappeti elastici.

Sicurezza

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che derivano:
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi, detenute nel rispetto della legge, a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni causati dai cani:
a) a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari;
b) che appartengono a una delle seguenti razze, o a incroci ottenuti con esse:
Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose causati dai cani, la copertura opera con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.

Servizi previsti dalla legge

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che derivano:
- dalla prestazione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- dalla gestione di servizi antincendio, svolti con personale preposto e formato in maniera specifica.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

La copertura comprende anche i danni a cose e Veicoli dei prestatori di lavoro con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti per i clienti nel paragrafo Danni a cose dei clienti del presente articolo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni alle cose e ai Veicoli quando sono impiegati nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Art. 1.3 RC personale degli Addetti

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e, se attivata, la Garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante.
In relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (anche se non dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 81/2008. Se questo non è dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata per **l'attività svolta solo per l'azienda assicurata.**
I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.4 Rivalse

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi e, se attivata, la garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, operano anche per le azioni di rivalsa da chiunque intraprese e in particolare per quelle di enti

previdenziali quali l'INPS[16].

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.5 Garanzie accessorie

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (**escluse le malattie professionali**) per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni che non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali;

ovunque si verifica l'infortunio se avviene in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata e indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per **titolare, soci e familiari coadiuvanti**, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la copertura opera **per la rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a)**.

Come opera la copertura

La copertura opera se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, se l'irregolarità deriva da dimostrata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ci sono limiti di copertura

Per le lesioni personali di cui al punto b), l'assicurazione opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia, a carico dell'Assicurato, di 3.500,00 euro per ogni lavoratore infortunato.
Se nella Scheda Riepilogativa è richiamata l'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore", la copertura di cui al punto b) opera:

- **per morte e per lesioni personali da cui deriva un'invalidità permanente (escluse le Malattie professionali)**
- **con una Franchigia a carico dell'Assicurato, per ogni lavoratore infortunato, indicata nella Scheda Riepilogativa, che può essere pari a 3.000,00 o a 5.000,00 euro. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la Franchigia prevista è dimezzata.**

Ulteriori Prestatori di lavoro

Ai fini della presente garanzia, sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) con l'Assicurato;
- i collaboratori autonomi e prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per il personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising, appalto o somministrazione o con cui svolge in forma consortile servizi diversi dai Servizi ordinari, salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia accessoria RC attività in appalto a terzi.

La garanzia non opera per i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi, per l'attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia accessoria Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato.

RC attività in appalto a terzi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (comprese le coperture prestate con le Garanzie accessorie attivate) è estesa ai danni causati a terzi da:

- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato attività o servizi complementari alle attività assicurate **svolti presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa** (o presso altra sede contemplata da uno specifico contratto consortile o di rete di impresa di data certa antecedente a quella di accadimento del Sinistro) **e comprese nella fatturazione finale dell'Assicurato a terzi**;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa, **ferma l'esclusione dei casi di franchising**.

Se l'attività assicurata comprende installazioni e manutenzione presso terzi, come indicato nella Scheda Riepilogativa, e queste sono oggetto di fatturazione ai clienti da parte dell'Assicurato, l'estensione opera anche per titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato stesso ha affidato lo svolgimento **presso il domicilio dei clienti** di servizi di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività assicurata.

Se attivata la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la copertura è estesa, ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro[17], e comunque nei modi previsti dall'articolo *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, anche nei confronti di:

a) titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato:
   - attività o servizi complementari alle attività assicurate svolti presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa (o presso altra sede contemplata da uno specifico contratto consortile o di rete di impresa di data certa antecedente a quella di accadimento del Sinistro) e comprese nella fatturazione finale dell'Assicurato a terzi;
   - servizi di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività assicurata, se questa comprende installazioni e manutenzione presso terzi, come indicato nella Scheda Riepilogativa, e tali servizi sono oggetto di fatturazione ai clienti da parte dell'Assicurato;
b) agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa, **ferma l'esclusione dei casi di franchising**.

L'estensione opera se i suddetti lavoratori sono in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Che obblighi ho

La presente estensione opera in base alla dichiarazione resa in Polizza, anche ai fini del conteggio del Premio, che la parte di attività o servizi esternalizzati ad altre imprese, **non supera il 30%** del valore del Fatturato annuo aziendale (per ogni anno di durata della Garanzia). Questo limite non si applica per agenti e rappresentanti.
Pertanto, se tale percentuale è superata, il Contraente deve darne immediata comunicazione a Generali Italia[18].

RC consegne a domicilio a mezzo Prestatori di lavoro non subordinato

Le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e, se attivata, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, operano anche in relazione a prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi[19], in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore.
L'estensione opera se i suddetti lavoratori sono in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

RC proprietà fabbricati

Che cosa è assicurato

Per le ubicazioni per le quali **nella Scheda Riepilogativa** è indicata l'attivazione della presente Garanzia e per gli eventuali depositi che servono le stesse in via accessoria distanti da queste **non oltre 300 metri**, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende anche i danni che derivano da proprietà (o ad altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare) dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata.
L'estensione comprende le eventuali aree di pertinenza dei Fabbricati o dei locali adibite a parcheggio se la superficie di ciascuna area **non è superiore a 300 metri quadri**. Il limite è **elevato a 1.500 metri** quadri se è richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Parcheggio esteso".
Per i Fabbricati o locali in comproprietà o in locazione, l'estensione opera per conto proprio e di chi spetta.
L'estensione opera alle stesse condizioni previste per i rischi della conduzione.

RC postuma

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato:
- effettua riparazioni o manutenzioni presso le sedi aziendali in coerenza con l'attività dichiarata e se l'attività dichiarata prevede anche "installazioni e manutenzioni presso terzi",
- effettua lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera presso terzi

di cose che rientrano nell'oggetto dell'attività assicurata, esclusi lavori edili e opere murarie, ed è stata rilasciata idonea documentazione fiscale, la copertura si estende ai danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione delle suddette attività anche quando questi danni si verificano dopo l'ultimazione dei lavori stessi o la consegna al cliente.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'estensione vale:
- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto**
  - **che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo**
- **se tali danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo del contratto precedente:**
- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, in conseguenza di fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- **se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, l'estensione non comprende i danni:

a) agli impianti e altre cose installate o oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione, compresi veicoli, natanti e aeromobili;
b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
c) da vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;
d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Sono inoltre esclusi:

e) l'inidoneità all'uso a cui le cose installate o oggetto dei lavori sono destinate e le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni;
f) i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, con:
- **uno Scoperto del 10% dell'importo del Sinistro, con il minimo di 250,00 euro;**
- **il limite di Indennizzo, per Danni materiali e da interruzione o sospensione di attività, di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per le officine dei concessionari

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera a) della sezione Che cosa NON è assicurato?, per i lavori di manutenzione parziale e di installazione o sostituzione di parti di Veicolo o Natante, sono compresi i Danni materiali subiti dal Veicolo o Natante sulle cui parti sono stati eseguiti tali lavori.

Che cosa NON è assicurato

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose installate e alle parti oggetto diretto dei lavori di riparazione e manutenzione e dei danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, con:
- **uno Scoperto del 10% dell'importo del Sinistro, con il minimo di 1.000,00 euro;**
- **i seguenti limiti di Indennizzo:**
  - **di 25.000,00 euro per Sinistro;**
  - **di 50.000,00 euro per annualità assicurativa.**

RC del fornitore

Che cosa è assicurato

In relazione all'attività di vendita al dettaglio e solo nell'ambito di questa, la garanzia Danni da cose vendute è estesa alla responsabilità del fornitore[20], anche per danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti (o di loro componenti) venduti o somministrati senza intermediari a consumatori finali.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso e a quelle previste nella garanzia Danni da cose vendute, la presente estensione non opera in relazione ad attività di vendita ad altre imprese e professionisti in genere, come definiti dal Codice del consumo[21].

Ci sono limiti di copertura

Oltre ai limiti di copertura previsti per la garanzia Danni da cose vendute, per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di:

- **100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo per danni materiali;**
- **50.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo per danni da mancato uso e interruzione o sospensione di attività.**

Il massimale per Sinistro costituisce anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

RC attività di noleggio

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa al noleggio di beni dello stesso tipo di quelli oggetto dell'attività dichiarata.
Sono compresi i Danni materiali e corporali causati da tali beni:

- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori;
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della garanzia;
- **se il** numero **di beni oggetto di noleggio non supera, nel complesso, le 25 unità.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera:

- **per Danni corporali, in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime[22];**
- **per Danni materiali, con una Franchigia di 150,00 euro e un limite di Indennizzo di 4.000,00 euro per danneggiato;**

il massimale per Sinistro costituisce anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

Se, al momento del Sinistro, il limite delle 25 unità risulta superato di oltre il 20%, l'Indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il limite numerico stabilito e il numero effettivo di unità oggetto di noleggio.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:

- **i Danni materiali causati da Incendio, Esplosione e Scoppio dei beni oggetto di noleggio;**
- **i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività.**

Errato stivaggio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato effettua lo stivaggio della propria merce sui mezzi di trasporto o nei contenitori di terzi, la copertura è estesa ai Danni corporali e materiali causati a terzi a seguito di errato stivaggio, anche dopo la consegna al vettore.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La copertura opera:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia**
  - **che riguardano danni relativi a stivaggi effettuati durante lo stesso periodo**
- **se tali danni si verificano non oltre 60 giorni dopo la consegna della merce al vettore.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo del contratto precedente:**

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da stivaggi effettuati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- **se i danni si verificano non oltre 60 giorni dopo la consegna della merce al vettore**.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, **si applicano i limiti preesistenti alla variazione**.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per i danni:

- **a contenitori e imballaggi;**
- **a merci stivate o trasportate;**
- **da Incendio, Esplosione e Scoppio, Furto e smarrimento;**
- **da mancato uso in genere.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, con:

- **uno Scoperto del 10% col minimo di 1.500,00 euro e massimo di 15.000,00 euro per Sinistro**
- **con il limite di Indennizzo di 500.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria

Che cosa è assicurato

Generali Italia garantisce il rimborso delle seguenti spese sostenute per il ritiro e la distruzione di prodotti galenici o di altre specialità di fabbricazione propria:

- per annunci su mezzi di comunicazione sia a stampa, che radiofonici o televisivi;
- per operazioni di trasporto necessarie per il ritiro dei prodotti;
- per la distruzione di prodotti.

Questa estensione opera **se si verifica una delle seguenti condizioni:**

- **i prodotti hanno provocato Danni corporali;**
- **esistono ragionevoli motivi di ritenere che possano provocarli;**
- **l'Autorità ha ordinato il ritiro o la distruzione dei prodotti.**

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per le spese:

- **per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza, salute e igiene pubblica;**
- **per "recupero d'immagine"**, quali per esempio campagne promozionali, pubblicità, vendite promozionali

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, col minimo di 200,00 euro**
- **con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del Massimale per danni a cose, con il limite massimo di 200.000,00 euro.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

La copertura opera per le spese sostenute durante il periodo di efficacia della garanzia e riferite a prodotti venduti e consegnati durante lo stesso periodo.

Che obblighi ho - Quali obblighi ha l'impresa

PERIZIA CONTRATTUALE

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura sono dovuti gli Indennizzi a un collegio di tre periti.

Ogni parte deve indicare il proprio perito e il terzo è scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio – luogo che risiede presso la direzione di Generali Italia o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè da quella delle parti che promuove il contenzioso).

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e le spese per il perito designato e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

In caso di divergenza sulle necessità, opportunità e congruità delle spese sostenute, le parti hanno facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura è dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale con giurisdizione sul luogo dove il collegio peritale deve riunirsi.

Il collegio peritale risiede presso il luogo dove ha sede il Contraente o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, senza le formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Merci al gancio

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai Danni materiali subiti a seguito di caduta dalle merci sollevate dall'Assicurato durante la fase di carico e scarico presso terzi.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per i danni da:

- **mancato uso delle cose danneggiate;**
- **incendio, esplosione e scoppio delle merci sollevate e cadute.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con uno Scoperto del 10%, col minimo assoluto di 1.000,00 euro per Sinistro;**
- **con i seguenti limiti di Indennizzo:**
  - **15.000,00 euro per Sinistro, elevato a 30.000,00 euro se la caduta delle merci sollevate è conseguenza della rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato;**
  - **30.000,00 euro per annualità assicurativa.**

In presenza di altre coperture assicurative, da chiunque stipulate, per lo stesso rischio o per i lavori nell'ambito dei quali le merci sono movimentate, la presente copertura opera per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato in base a tali coperture.

Officine – Danni a veicoli e natanti

Che cosa è assicurato

Se l'assicurazione è stipulata anche con riferimento a un'officina meccanica annessa all'esercizio commerciale, la garanzia opera anche per i danni agli autoveicoli e ai natanti di clienti che si trovano nell'area del Fabbricato dove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto, in consegna o deposito all'Assicurato.
Sono compresi i Danni materiali:

- ai suddetti autoveicoli e natanti durante operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi (compreso alaggio e varo), **esclusi i danni da lavori oggetto dell'attività assicurata eseguiti su tali autoveicoli o natanti**.
- agli autoveicoli guidati da personale dell'officina provocati durante la circolazione stradale entro 20 km dalla sede dell'officina per verifiche connesse all'esecuzione di lavori. **La copertura opera se il danno non è risarcibile da un'assicurazione RC Auto.**

La copertura è prestata nel presupposto che nell'area dove si svolgono le attività assicurate sono presenti non oltre 6 ponti sollevatori per veicoli o altrettanti paranchi per l'alaggio e il varo di natanti.
Se al momento del Sinistro il limite dei 6 ponti sollevatori o paranchi risulta superato, l'Indennizzo liquidabile è ridotto in proporzione al rapporto tra lo stesso e il numero effettivo di sollevatori o paranchi.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:

- **i danni da mancata custodia;**
- **da mancato uso;**
- **alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con una Franchigia di 500,00 euro per autoveicolo o natante danneggiato;**
- **con un limite di Indennizzo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa**

Per i danni da caduta da ponti sollevatori o paranchi, la copertura opera:

- **con una Franchigia di 1.000,00 euro per autoveicolo o natante danneggiato;**
- **con i seguenti limiti di Indennizzo:**
  - **10,000,00 euro per Sinistro;**
  - **25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Autolavaggi - Danni ai veicoli

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato gestisce, anche nell'ambito della stazione di servizio assicurata, un autolavaggio, la garanzia si estende ai Danni materiali agli autoveicoli sottoposti a operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio.

La copertura opera se:

- **è in corso un contratto per l'assistenza tecnica e la manutenzione periodica dell'impianto di lavaggio;**
- **l'ultimo controllo è stato effettuato non oltre 12 dodici mesi prima della data di accadimento del danno.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per i danni:

- **da mancata custodia;**
- **da mancato uso;**
- **da bagnamento;**
- **da lavaggio manuale;**
- **alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera
con una Franchigia di 500,00 euro per veicolo danneggiato;
con il limite di Indennizzo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.

Presenza piscina

Che cosa è assicurato

Se l'esercizio assicurato (bar o ristorante) ha annessa una piscina non coperta di superficie **non superiore a 300 metri quadri**, la copertura si estende alla responsabilità che deriva dalla conduzione della stessa.

La copertura opera se:

- **l'impianto è in regola con le norme di legge**
- **almeno un Addetto è in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dello stesso.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:

- **l'organizzazione di attività acquatiche**
- **i danni che derivano dall'utilizzo di trampolini e piattaforme per i tuffi.**

RC Malattie professionali

A integrazione della Garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Sono esclusi i lavoratori che non hanno contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, se soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato nel caso di rivalsa esperita dall'INAIL.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La copertura opera:

- **per le malattie insorte e che si manifestano durante il periodo di efficacia del contratto e conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante lo stesso periodo;**
- **se la malattia professionale si è manifestata e viene denunciata a Generali Italia entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (elevati a 12 mesi se la causa della cessazione del rapporto di lavoro è il pensionamento) o entro 6 mesi dalla data di cessazione della presente Garanzia, se questa interviene nel frattempo.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di

efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita:
- alle condizioni normative del nuovo contratto;
- entro i limiti di indennizzo del contratto sostituito.

Rimangono fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, **si applicano i limiti preesistenti alla variazione**.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera:
- **per i casi di contagio da virus HIV;**
- **per le ricadute di malattia professionale già in precedenza indennizzata o indennizzabile;**
- **per le malattie professionali che conseguono:**
  - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;**
  - **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa.** Questa esclusione cessa di avere effetto a seguito dell'adozione di accorgimenti in modo ragionevole idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata, nell'ambito del Massimale per prestatore di lavoro indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, con il limite massimo di 500.000,00 euro per tutta la durata del contratto. In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da pattuire.

Che obblighi ho

Fermo quanto previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per la denuncia dei sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei locali e l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire tutte le notizie e la documentazione necessarie.

Corsi didattico-pratici ai clienti al di fuori dell'ubicazione

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi è estesa alle attività di organizzazione e tenuta di corsi didattico-pratici non a carattere professionale svolti anche al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

Per le attività svolte fuori dalle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, la copertura opera:
- **per i Danni materiali da Incendio, Esplosione, Scoppio, da qualunque causa originati, e relativi danni da interruzione o sospensione di attività:**
  - **con uno Scoperto del 10% del danno con il minimo di 250,00 euro per Sinistro;**
  - **con un limite di Indennizzo di 250.000,00 euro per annualità assicurativa;**
- **per gli altri Danni materiali:**
  - **con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;**
  - **fermi gli eventuali limiti massimi di Indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno (per esempio Danni a cose dei clienti).**

Cani da guardia pericolosi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto al paragrafo "Sicurezza" dell'articolo *Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - La copertura specifica*, la copertura opera anche per i danni che si verificano presso una sede aziendale, causati da cani da guardia che appartengono **alle seguenti razze:**

Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Come opera la copertura

La copertura opera se il proprietario, o colui che ha in custodia l'animale, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore alla data di decorrenza della Garanzia. Pertanto, in assenza di questo requisito, la Garanzia non opera.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose, la copertura opera con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi non sono considerati terzi:

a) tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le previsioni specifiche contenute nelle precedenti sezioni *Che cosa è assicurato?*;

b) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. **l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge[24], genitori e figli;**

c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;**
- **le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[25] e i loro amministratori.**

Art. 2.2 Esclusioni generali

Le esclusioni indicate nel presente articolo operano sempre senza alcuna possibilità di deroga.

Le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi non operano per i danni che derivano da:

a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) detenzione od impiego di esplosivi;

c) amianto o prodotti contenenti amianto (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);

d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);

e) attività svolte dall'Assicurato o per suo conto in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti[26] (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive);

Sono esclusi anche i danni a terzi:

f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità assunte in maniera volontaria e che non gli derivano in modo diretto dalla legge;

g) che derivano da lavori effettuati all'interno della cosiddetta "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e i danni da lavori effettuati su infrastrutture offshore;

h) che derivano dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;

i) a condutture e impianti sotterranei in genere, fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.

<u>Esclusione Cyber Risk</u>

Sono sempre esclusi:

- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione,**

perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso
direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- i Danni materiali, **eccetto i danni a sistemi informatici di terzi da Atto Cyber,** o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo *Responsabilità Civile verso terzi*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi non opera per danni:
a) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti, dopo la consegna a terzi;
b) causati da opere, installazioni, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenute durante l'esecuzione dei lavori;
c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo;
d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di tali operazioni;
e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
g) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
i) a cose altrui che derivano da Incendio Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da Furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
k) da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e comunque da impiego di aeromobili;
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) da proprietà di immobili.

Le esclusioni sopra elencate operano salvo espressa deroga prevista nell'ambito:
- della singola copertura specifica prestata con la Garanzia base;
- delle Garanzie accessorie, se richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Art. 3.2 Massimale aggregato per Sinistro

Nel caso di Sinistri che interessano sia la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi che la Garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata, Generali Italia non paga una somma superiore al Massimale per Sinistro previsto e indicato nella Scheda Riepilogativa come Massimale aggregato.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Art. 3.4 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi

Se valorizzata l'opzione "Franchigia RCT", **la copertura opera con la Franchigia indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa**.
Tale Franchigia:
- sostituisce ogni eventuale minore importo di Franchigia o minimo di Scoperto previsto per le singole coperture;
- non opera per la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e per le Garanzie alla stessa accessorie.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Se non diversamente disposto per la specifica copertura nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni che si verificano in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che si verificano In USA e Canada, la copertura opera solo con riferimento alla partecipazione a fiere, mostre e mercati.
Per i danni che si verificano in altri paesi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera, si applica una Franchigia (o minimo di Scoperto) di 1.000,00 euro per Sinistro, salvi più elevati limiti di Indennizzo previsti per le singole coperture.
La Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera in tutto il mondo, se non diversamente disposto.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie Responsabilità Civile verso terzi in caso di aumento del numero di Addetti

Premio iniziale
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le *Garanzie Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.
Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:
- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tali Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti
Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**
In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.
Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a

quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero di Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**
Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente
Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto**.
Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alle Garanzie a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso **l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie**.
Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?

Esempio 1

Un negoziante ha:
- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato Limite di tolleranza numero addetti: 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti (10%): 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Premio delle Garanzie Responsabilità Civile verso terzi regolabile

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a parametri di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, in base ai seguenti parametri:

- Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.

Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:

- **in base alle variazioni del Fatturato aziendale che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non disposto in modo diverso per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, le Garanzie operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse.

Per alcune coperture è previsto un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento, come dettagliato nella sezione *Quando comincia la copertura e quando finisce?* degli articoli che ne contengono la rispettiva disciplina specifica, dove sono presenti anche alcuni esempi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto conoscenza[27].

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile[28];**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Per la garanzia di:

- Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile Prodotti, se attivata, **la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;**
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata, **il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia solo degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve avvisare Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e deve trasmettere in maniera tempestiva atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti che riguardano sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo alla richiesta di accertamento della responsabilità civile.**

L'Assicurato deve inoltre far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali
Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**
Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo
Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione assicurativa e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** da quando il Contraente/Assicurato o il terzo danneggiato ha accettato l'offerta.
Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati
Le Garanzie operano fino a concorrenza dei Massimali indicati nelle specifiche sezioni della Scheda Riepilogativa in relazione alle Garanzie delle sezioni:
- Responsabilità Civile verso terzi
- Responsabilità Civile Prodotti, se attivata

oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo Gestione della vertenza di danno e spese legali.
Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.
Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.
Nell'ambito di questo:
- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di indennizzo per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o che ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di indennizzo per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro deceduto o che ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di indennizzo per i danni a cose di terzi;

Per la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti:
Il "Massimale per più Sinistri e per anno" rappresenta il limite massimo di Indennizzo:
a) per più Sinistri che si verificano in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione;
b) per "sinistri in serie", da intendersi come più Sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se si manifesta in più prodotti.

Come operano i Massimali per Sinistro, per persona, per danni a cose?

Nella Scheda Riepilogativa è per esempio indicato:
- un Massimale per Sinistro pari a 1.000.000,00 di euro
- un Massimale per persona (o prestatore di lavoro) pari a 500.000,00 euro
- un Massimale per danni a cose pari a 150.000,00 euro

A fronte di un Sinistro con:
- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente 600.000,00 euro e 300.000,00 euro
- Danni materiali a più persone valutati cumulativamente 200.000,00 euro

vengono pagati:
- 500.000,00 euro al soggetto A che ha subito danni per 600.000,00 euro
- 300.000,00 euro al soggetto B che ha subito danni per 300.000,00 euro
- 150.000,00 euro complessivi a vari soggetti che hanno subito Danni materiali per 200.000,00 euro.

[5] Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

[6] Ai sensi della Legge 81/2017 e successive modifiche e integrazioni

[7] Art. 583 (Circostanze aggravanti) del Codice penale.

[8] Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 -

[9] Ai sensi dell'art. 583 del Codice penale.

[10] Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 e successive variazioni.

[11] Art. 4 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.

[12] Artt. 2 e 3 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.

[13] Ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile

[14] Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

[15] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

[16] Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

[17] Art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

[18] Ai sensi dell'art. 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice civile.

[19] Ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

[20] Art. 116 (Responsabilità del fornitore) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 205 (Codice del Consumo).

[21] Art. 3 (Definizioni) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 205 (Codice del Consumo).

[22] Art. 583 del Codice penale.

[23] Art. 583 del Codice penale.

[24] Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

[25] Art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.

[26] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[27] Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.

[28] Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- Danni materiali
- Danni corporali

causati in maniera involontaria a terzi da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Descrizione prodotti assicurati", dopo la loro consegna a terzi.
La Garanzia opera anche in relazione alla responsabilità civile che deriva all'Assicurato produttore ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

PRODOTTI ASSICURATI

Se non disposto in modo diverso dal contratto, la Garanzia opera **solo** per prodotti per i quali l'Assicurato:

- ha la qualifica di fabbricante, inteso anche quale produttore o trasformatore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia;
- si presenta come fabbricante perché appone il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo su prodotti fabbricati da altri, se i fabbricanti sono stabiliti nell'Unione Europea.

In ogni caso la Garanzia non opera per prodotti rimessi a nuovo.

Quali prodotti non rientrano in garanzia?

In generale sono esclusi i prodotti per i quali l'Assicurato:

- non ha la qualifica di fabbricante, né si presenta come tale, per esempio perché agisce in qualità di operatore della catena di commercializzazione (anche se importa prodotti il cui fabbricante è stabilito fuori dall'Unione Europea) o di rappresentante del fabbricante (anche se quest'ultimo è stabilito fuori dall'Unione Europea);
- pur presentandosi come fabbricante (perché appone nome, marchio o altro segno distintivo), i prodotti sono fabbricati da soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata fino a concorrenza dello specifico Massimale per danni da interruzione di attività indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.2 Garanzie accessorie

Garanzia Ritiro Prodotti

Definizioni specifiche

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

Evento	La singola operazione di Ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente a un'unica causa, indipendentemente dall'area geografica interessata dal Ritiro.
Prodotto finito	Prodotto destinato al consumatore finale o a operatori professionali della catena di commercializzazione.
Prodotto intermedio	Prodotto destinato a un utilizzatore qualificabile come altro fabbricante della catena produttiva o a un soggetto che si presenta come tale in quanto appone sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro suo segno distintivo.
Richiamo dal mercato	Recupero presso i consumatori finali.
Ritiro	Recupero presso operatori professionali della catena di commercializzazione del prodotto (per esempio grossisti, rivenditori o concessionari) **escluso il recupero presso altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali.**

Che cosa è assicurato

OGGETTO DELLA COPERTURA

Generali Italia si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le **spese** sostenute dallo stesso, o da altri per suo conto, per il **Ritiro dei prodotti descritti in Polizza**, dopo che gli stessi sono stati **venduti e consegnati a terzi**, compresi altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali.

La Garanzia opera **se, in conseguenza di un difetto di progettazione o di produzione, si rende necessario il recupero del prodotto per uno dei seguenti motivi**:

a) a seguito di provvedimenti o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscono un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere o degli utilizzatori finali;
b) a seguito di lesioni corporali a terzi;
c) se è ragionevole prevedere che il difetto potrebbe mettere a repentaglio la salute altrui con lesioni corporali a terzi.

La Garanzia opera anche per il **Ritiro dei Prodotti finiti in cui sono incorporati,** quali Prodotti intermedi, i **prodotti descritti in Polizza**, che, a causa del difetto dei prodotti descritti in Polizza, è necessario ritirare per uno dei motivi sopra elencati.

SPESE IN COPERTURA

Generali Italia, sulla base della necessaria documentazione che prova le spese sostenute, è tenuta a rimborsare solo le seguenti spese:

1. di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo;
2. di trasporto necessarie per il recupero presso operatori professionali della catena di commercializzazione del prodotto (per esempio grossisti, rivenditori o concessionari.), **esclusi il recupero presso altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali e il Richiamo dal mercato**;
3. di affitto di magazzini aggiuntivi per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti;
4. relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato o di terzi, compresi altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali, preposto alle operazioni di "ritiro" dei prodotti;
5. necessarie per la distruzione dei prodotti che si trovano presso gli operatori professionali della catena di commercializzazione, quando ciò è imposto da Autorità pubbliche, o è economicamente più conveniente rispetto all'onere di Ritiro dei prodotti.

Se, per uno dei motivi indicati alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo OGGETTO DELLA COPERTURA, è necessario procedere al **Richiamo dal mercato** dei prodotti, Generali Italia rimborsa **le sole spese di annuncio e comunicazione indicate al punto 1)**, ferma la copertura delle operazioni di Ritiro degli stessi.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico di Generali Italia entro il l**imite di un importo pari al quarto del limite di Indennizzo per Evento.**

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione *Che cosa NON è assicurato?*.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza dell'importo massimo per Evento indicato nella Scheda Riepilogativa, che rappresenta anche il limite di esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

Per le spese di affitto di cui al punto 3) del paragrafo SPESE IN COPERTURA, la copertura opera fino a concorrenza di un sottolimite del 20 % del Massimale per Evento.

Il rimborso è effettuato previa deduzione, per ogni Evento, di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di:
- **1.000,00 euro se il Ritiro riguarda solo Prodotti finiti;**
- **2.000,00 euro se il Ritiro riguarda, in tutto o in parte, Prodotti intermedi.**

Dove vale la copertura
La Garanzia opera per le spese in copertura relative al Ritiro di prodotti da tutto il Mondo **esclusi USA, Canada e Messico.**

Quando comincia la copertura e quando finisce
La Garanzia opera **per le sole operazioni di Ritiro:**
- **iniziate durante il periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.**

In caso di sostituzione senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di rimborso previsti dal contratto sostituito - per le operazioni di Ritiro iniziate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se relative a prodotti consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

ESEMPIO
Periodo di validità della Garanzia: 1° luglio 2025 - 30 giugno 2030

CASO 1
- Prodotto venduto a settembre 2025 (in corso di contratto)
- Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata a Generali Italia a dicembre 2025 (in corso di contratto)
- Operazione di ritiro iniziata e denunciata a marzo 2029 (in corso di contratto)

La copertura opera.

CASO 2
- Prodotto venduto a dicembre del 2027 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata nel 2028 (in corso di contratto)
- Operazione di Ritiro iniziata a luglio 2030 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera.

Che obblighi ho - Quali obblighi ha l'impresa
PERIZIA CONTRATTUALE
In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura sono dovuti gli Indennizzi a un collegio di tre periti.
Ogni parte deve indicare il proprio perito e il terzo è scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio – luogo che risiede presso la direzione di Generali Italia o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè da quella delle parti che promuove il contenzioso).
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e le spese per il perito designato e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini delle garanzie della presente sezione non sono considerati terzi:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica:
   1. **l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
   2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge[29], genitori e figli;**

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), punti 1. e 2.;**
- **le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[30] e i loro amministratori;**

c) le persone che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio o in conseguenza della loro partecipazione alle attività dell'Assicurato.

Art. 2.2 Esclusioni generali

Le Garanzie non operano per i danni:

a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
b) che si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto dall'amianto o prodotti che contengono amianto o da onde o campi elettromagnetici;
d) da responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano in modo diretto dalla legge;
e) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto da prodotti destinati all'industria aeronautica e aerospaziale;
f) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto da prodotti geneticamente modificati;
g) da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
h) riconducibili in modo diretto a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l'assicurazione in vigore al momento della loro messa in circolazione;
i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a:
- **inquinamento;**
- **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
- **alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

j) da Furto.

Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Per i prodotti alimentari, sono esclusi anche i danni:

k) da allergie o intolleranze causate da:
- **prodotti, ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'Allegato II del Reg. UE 1169/2011 e successive modifiche (o che derivano da una sostanza o un prodotto elencato in tale allegato) per i quali non sono stati rispettati gli obblighi informativi previsti dalla legge;**
- **prodotti venduti come privi di una o più delle sostanze suddette, se tale dichiarazione si è rivelata inesatta e ha causato il danno.**

Sono inoltre escluse dalla copertura le attività di installazione e manutenzione svolte presso terzi.

La copertura non opera per:
- **spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;**
- **spese e oneri per il Ritiro o Richiamo dal mercato di qualsiasi prodotto,** salvo il caso di attivazione della Garanzia accessoria Ritiro prodotti;
- **spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del Sinistro,** se non sono state prima autorizzate da Generali Italia.

Sono esclusi:
- **i beni oggetto di riparazione o di altri servizi da parte dell'Assicurato;**
- **i beni usati che l'Assicurato commercializza.**

Le esclusioni operano sempre se non sono in tutto o in parte derogate in maniera espressa dalle Garanzie accessorie valorizzate nella Scheda Riepilogativa.

Art. 2.3 Esclusione Cyber Risk

Sono sempre esclusi:
- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso**

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- i Danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo Responsabilità Civile Prodotti, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se conseguono ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto Cyber o da un Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di Indennizzo
La Garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% calcolato, per ogni Sinistro, con applicazione dei limiti minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa in modo distinto per danni che si verificano:
- **nei territori di USA, Canada e Messico;**
- **nel resto del mondo.**

Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati

Per i danni ai prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati, la Garanzia opera, a prescindere da dove tali prodotti sono stati consegnati, **fino a concorrenza del minore importo tra il Massimale per danni a cose e il 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa** (nell'ambito, comunque, del Massimale per danni a cose).
Per i danni ai prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati che si verificano "nel resto del modo" (cioè in paesi diversi da USA, Canada e Messico) è previsto **uno specifico minimo di Scoperto, indicato nella Scheda Riepilogativa**.

Danni che si verificano in USA, Canada e Messico

ASSENZA DI CONSEGNE DIRETTE O SCELTA DI NON ASSICURARE TALI RISCHI
Se l'Assicurato dichiara di non effettuare consegne dirette dei prodotti assicurati in USA, Canada e Messico (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa pari a zero) o sceglie di non assicurare i rischi connessi a tali consegne (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa con l'indicazione "NON ASSICURATE"), **per i danni che si verificano nei territori di tali paesi la Garanzia opera solo se causati da prodotti assicurati che non sono stati oggetto di consegne dirette in tali paesi.**

Ci sono limiti di copertura

Per questi danni i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30% rispetto agli importi indicati nella Scheda Riepilogativa, fermi gli altri limiti di Indennizzo previsti.

CONSEGNE DIRETTE

Se l'Assicurato dichiara di effettuare consegne dirette dei prodotti assicurati in USA, Canada e Messico e non sceglie di escludere dalla copertura tali consegne (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa maggiore di zero senza l'indicazione "NON ASSICURATE"), la Garanzia opera per i danni che si verificano nei territori di tali paesi **anche se causati da prodotti assicurati che sono stati oggetto di consegne dirette in tali paesi**. Per questi danni la garanzia opera sulla base della dichiarazione del Contraente/Assicurato che i prodotti consegnati in USA Canada Messico hanno impressi **codici o altri segni distintivi**, che risultano dalla documentazione di vendita o altra documentazione probatoria in possesso del Contraente/Assicurato, **che consentono di individuarli e di stabilire la data della loro consegna nei territori suddetti**.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto l'importo annuo delle consegne dirette in USA, Canada e Messico supera il valore dichiarato, l'Assicurato deve comunicarlo a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato omette in modo non intenzionale di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore al 10%.

Ci sono limiti di copertura

Per questi danni i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30% rispetto agli importi indicati nella Scheda Riepilogativa, fermi gli altri limiti di Indennizzo previsti.

Art. 3.2 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia opera per le consegne dei prodotti assicurati effettuate nei territori di qualsiasi paese, fermo quanto precisato nel precedente articolo *Limiti di indennizzo* per i danni che si verificano in USA, Canada e Messico.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC Prodotti in caso di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo dei prodotti assicurati dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati.

Se l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a

quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati aggiornato.**

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati in misura superiore al limite sopra indicato del **10%, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto**.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'**Assicurazione continua per le restanti Garanzie**.

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC Prodotti regolabile

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a elementi di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, in base ai seguenti parametri:

- Fatturato annuo relativo ai prodotti assicurati dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.

Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:

- **in base alle variazioni del Fatturato relativo ai prodotti assicurati che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo dovuto dal Contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La Garanzia Responsabilità Civile Prodotti - se non attivata l'opzione "Limitazione retroattività" - opera per **le richieste**

di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa.
In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate dopo la cessazione dell'assicurazione.

ESEMPI

Periodo di validità del contratto: 1° luglio 2025 - 30 giugno 2030

- Prodotto venduto a settembre 2025 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2029 (in corso di contratto)

La garanzia opera

- Prodotto venduto a maggio 2025 (prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2029 (in corso di contratto)

La garanzia opera

- Prodotto venduto ad agosto 2025 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2030 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Periodo di validità del primo contratto: 1° luglio 2025 – 30 giugno 2030
Periodo di validità del nuovo contratto: 1° luglio 2030 – 30 giugno 2031

CASO 1
- Prodotto venduto a giugno del 2028 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a maggio 2031 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)

La garanzia opera.

CASO 2
- Prodotto venduto a giugno del 2028 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2031 (dopo la cessazione del nuovo contratto)

La garanzia non opera

CASO 3
- Prodotto venduto a maggio 2025 (due mesi prima dell'effetto del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2030 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)

La garanzia opera

Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se **relative a prodotti consegnati nello stesso periodo** o durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio in corso precedentemente, senza interruzione, con Generali Italia con analoga estensione territoriale.

Prodotti consegnati in USA, Canada e Messico

ESEMPI
Periodo di validità del contratto: 1° luglio 2025 - 30 giugno 2030

CASO1
- Prodotto venduto a settembre 2025 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2029 (in corso di contratto)

La garanzia opera

CASO2
- Prodotto venduto a maggio 2025 (prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2026 (in corso di contratto)

La garanzia non opera

CASO 3
- Prodotto venduto a giugno del 2028 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2030 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera

La Garanzia accessoria Ritiro prodotti, se attivata, opera per **le operazioni di Ritiro:**

- **iniziate durante il periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.**

Nell’articolo che disciplina la Garanzia sono presenti alcuni esempi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Valgono le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DI RESPONSABILITÀ CIVILE riportate nelle Condizioni Specifiche In accordo – Responsabilità Civile verso terzi.

[29] Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

[30] Art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572** (+39 **02 5824 0565** dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico, in luogo dell'Assicurato, fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, l'onere delle spese che conseguono al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che ha dato luogo alle vertenze di cui all'articolo *Vertenze assicurate*.

Le spese oggetto di copertura sono le seguenti:

a) per l'assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza
(se il fatto dannoso si è verificato - o, in caso di giudizio, è processualmente trattato - in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale*, l'Assicurato può avvalersi di due legali, uno patrocinante in Italia e uno davanti all'Autorità Giudiziaria estera competente);
c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;

d) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio, o di un consulente tecnico di parte;
e) Spese di giustizia;
f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà;**
g) che conseguono a una transazione autorizzata da DAS (**le spese della controparte sono comprese se sono state autorizzate da DAS**);
h) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
i) per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
l) per l'esecuzione forzata.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera con il limite dei primi due tentativi;
m) per l'indennità che spetta agli Organismi di mediazione, **se posta a esclusivo carico dell'Assicurato e non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo e con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà.**
Ci sono limiti di copertura
Tale spesa è rimborsata nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici;
n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se la relativa spesa non è riconosciuta all'Assicurato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale* sono in copertura anche le spese:

o) per l'assistenza di un interprete;
p) per traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La Garanzia opera per:

a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui Fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengono di aver subito a causa del Fatto illecito extracontrattuale

dell'Assicurato (in caso di coesistenza di garanzia di responsabilità civile, secondo le modalità definite all'articolo Coesistenza garanzia di responsabilità civile);

c) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato;
d) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale, se il giudizio si conclude con Sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato;**
e) opposizioni e impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni o inosservanze delle seguenti normative:
   - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro[31];
   - Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali[32];
   - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni – per i delitti di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro[33];
   - Norme di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare[34].
f) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all'ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
g) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente/Assicurato da propri prestatori di lavoro subordinato e da agenti e rappresentanti dello stesso; questa garanzia opera solo a favore del Contraente;
h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o servizi inerenti all'attività dichiarata; le spese relative agli arbitrati per dirimere tali vertenze contrattuali sono comprese **se il ricorso all'arbitrato è previsto nel contratto stipulato col fornitore**.
   Ci sono limiti di copertura
   La copertura opera se il valore della vertenza supera 2.000,00 euro.
   Per i casi di ricorso all'arbitrato, la copertura non opera se questo è concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;
i) vertenze relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento da rottura improvvisa di impianti e condutture.
   Cosa NON è assicurato
   La garanzia non opera per i procedimenti amministrativi e penali.
   Ci sono limiti di copertura
   La copertura opera con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di 1.000,00 euro per Sinistro;
j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa o presso cantieri del Contraente stesso, anche per mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese suddette, se c'è regolarità contributiva.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.3 Garanzie accessorie

Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Vertenze assicurate*, lettera j), la Garanzia opera anche per le vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono per conto dell'Assicurato lavori nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Protezione Legale e comunque nell'ambito dello stesso.

Vertenze contrattuali con i clienti – Recupero crediti

Che cosa è assicurato

La Garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con i seguenti limiti:

a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di due denunce per annualità assicurativa, e avvalendosi in via esclusiva di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
b) per la fase giudiziale, entro il limite di una denuncia per anno assicurativo, e se successiva a una fase

stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, se il ricorso all'arbitrato è previsto nel contratto stipulato con il cliente, con esclusione della copertura nei casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.

Si precisa che se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.). In caso di procedura concorsuale già avviata, la copertura opera comunque per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non opera per le vertenze e i procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

a) diritto tributario e fiscale;
b) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
c) rapporti fra soci, tra amministratori e tra soci e amministratori;
d) operazioni di trasformazione o fusione societaria;
e) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
f) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
g) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
h) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
i) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
j) atto doloso che colpisce il sistema informatico dell'Assicurato tramite accesso illegale allo stesso o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causa danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati, esclusi anche i danni che derivano da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete in qualunque modo denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse e simili);
k) beni immobili diversi da quelli in cui è svolta l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per:

- il contributo unificato;
- l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, **se l'Assicurato non può portarla in detrazione.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle esclusioni previste nel presente articolo la garanzia non opera se non è prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia base o delle Garanzie accessorie.

La Garanzia non opera per vertenze e procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato;
b) materia contrattuale e recupero di crediti;
c) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
d) diritto amministrativo;
e) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
f) pretese e vertenze di lavoro;
g) procedure arbitrali.

Art. 3.2 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e le cui vertenze devono essere trattate negli uffici giudiziari di:

- tutti gli Stati d'Europa, in caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio della Garanzia Protezione Legale in caso di aumento del numero degli Addetti

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia Protezione Legale è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.
Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tale Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**
In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.
Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.
Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**
Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza*

dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzie a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso **l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie**.
Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?

Esempio 1

Un negoziante ha:
- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato Limite di tolleranza numero addetti: 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti (20%): 2
- Numero di addetti effettivi: 12

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 2
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Calcolo del Premio della Garanzia Protezione Legale regolabile

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a parametri di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, in base ai seguenti parametri:
- Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.
Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:
- **in base alle variazioni del Fatturato aziendale che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo Regolazione del Premio delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo che il Contraente deve pagare.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della Garanzia Protezione Legale

La copertura opera per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati:
a) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;
b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, negli altri casi,
e se l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali vertenze entro sei mesi dalla cessazione del periodo di validità delle Garanzie.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:
- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Per le controversie individuali di lavoro previste alla lettera g) dell'articolo Vertenze assicurate e dalla Garanzia accessoria Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria, **nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.**

Se il contratto ne sostituisce, senza interruzione, un altro con Generali Italia con copertura analoga a quella attivata con la presente sezione disciplinata con lo stesso regime di validità temporale:
- il termine di cui alla lettera a) decorre:
  - dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e somme assicurate da quest'ultimo già previsti;
  - dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto per le diverse prestazioni o le maggiori somme previste dalla copertura attivata nel nuovo contratto.
- se **l'Assicurato viene a conoscenza della controversia solo durante il periodo di efficacia del nuovo contratto**, la Garanzia opera **alle condizioni normative del nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo previsti dal contratto sostituito**, anche se la controversia stessa è originata da fatti che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda assicurata o di cessazione dell'attività dichiarata, l'efficacia della Garanzia viene meno in modo automatico dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.
Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 o se il titolare o il legale rappresentante della stessa è stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la copertura, fermo quanto sopra, non opera per i Sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

Art. 6.2 Coesistenza garanzia di responsabilità civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi o altro contratto di assicurazione di responsabilità civile in regola con il pagamento dei premi e che offre copertura agli stessi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera a **integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**. In tali casi, la presente Garanzia opera solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di responsabilità civile alla gestione della vertenza e questo ha adempiuto agli obblighi relativi alle spese di resistenza che spettano all'assicuratore della responsabilità civile[35].

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere subito effettuata con una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA **al numero verde 800 572 572** (attivo **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 58 240 565 , per le richieste dall'estero**.
   Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in base al tipo di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Se manca idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
Per potersi avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve mettere subito a disposizione di DAS copia di ogni ulteriore atto o documento che gli è pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**
In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale e comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, in modo diretto o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie (per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica);
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.**

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:
- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare il legale;**
- **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla copertura, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro subito e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare con tempestività DAS su ogni circostanza che rileva ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e ottenere da questa conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS; anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte una transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborsa le ulteriori spese solo dopo aver **verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, nei limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:
- **dell'operato di legali e periti;**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:
- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa.**
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[36].

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano all'Assicurato.
Spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.
Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.
Il "Massimale per anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa.
Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

[31] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

[32] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

[33] Art.25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del Decreto legislativo 8 giugno 2021 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche e integrazioni.

[34] Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) e successive modifiche e integrazioni.

[35] Articolo 1917 (Assicurazione della responsabilità civile), comma 3 del Codice civile: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse"

[36] Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 , che disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Verifiche e controlli
Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del Premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie**, quali, a titolo di esempio, il Libro Unico del Lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.

Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Regolazione del Premio
Se è previsto il calcolo del Premio in base a elementi di rischio che possono variare (Premio regolabile), il Premio dovuto per le Garanzie del presente Modulo:

- si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e dell'articolo *Conteggio del premio regolabile delle Condizioni Specifiche di Garanzia*
- e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, o della minor durata della Garanzia, il Contraente deve comunicare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia i dati necessari per il conteggio del Premio di regolazione e cioè l'importo relativo alle voci:

- Fatturato annuo aziendale, per le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e Protezione Legale
- Fatturato annuo dei prodotti assicurati, per le Garanzie Responsabilità Civile Prodotti

desumibili, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente/Assicurato alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.

Se tali importi risultano variati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore al 10% rispetto a quelli indicati nella Scheda Riepilogativa o successivamente presi a base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, non si procede alla regolazione del Premio.
In ogni caso, **la mancata comunicazione dei dati necessari per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia**.
Il Contraente deve pagare le differenze attive che risultano dalla regolazione entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di Generali Italia. Trascorso tale termine, se il Contraente non ha effettuato il pagamento, la Garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento o comunque del pagamento della successiva rata anticipata in via provvisoria.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati necessari per la regolazione del Premio, Generali Italia provvede a comunicargli un ulteriore termine non inferiore a 45 giorni con avviso che, se non invia i dati entro tale ulteriore termine, la Garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno di scadenza dello stesso fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente adempie ai suoi obblighi, o comunque fino al pagamento della successiva rata anticipata provvisoria. Resta comunque salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, Generali Italia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Se, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio supera del 50% quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto ai sensi del presente articolo devono essere:

- **fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata**
- **e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.**

Disattivazione del Modulo Patrimonio

In caso di Premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Patrimonio può avvenire solo con la sostituzione della Polizza.

Riduzione del Fatturato annuo aziendale

In caso di riduzione dell'importo preventivo del Fatturato annuo aziendale al di sotto di 2.500.000,00 di euro, il calcolo del nuovo Premio può avvenire solo con la sostituzione della Polizza.

Come funziona il calcolo del Premio di regolazione?

Esempio

- Importo preventivo del Fatturato annuo: 3.000.000,00 euro
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di Premio: euro 3.000,00 (3.000.000,00 x 0,1%)
- Importo consuntivo del Fatturato annuo: euro 3.500.000,00
- Premio a consuntivo: euro 3.500,00 (3.500.000,00 x 0,1%)
- Importo Premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di Premio): euro 500,00 (3.500,00 – 3.000,00)

La Garanzia opera se:

- l'importo consuntivo del Fatturato annuo è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità o entro l'ulteriore maggior termine comunicato da Generali Italia;
- l'importo consuntivo dei Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati comunicato non risulta variato, in più o in meno, di oltre il 10%;
- il Premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

La Garanzia resta sospesa se:

- l'importo consuntivo del Fatturato annuo è comunicato oltre lo specifico termine comunicato da Generali Italia successivamente alla scadenza dell'annualità e del primo termine di 60 giorni;
- il pagamento del Premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni Responsabilità Civile verso terzi e Protezione Legale possono essere attivate e disattivate in modo autonomo le une dalle altre, **ferme le regole di dipendenza** tra Garanzie base e Garanzie accessorie nell'ambito di ciascuna sezione.
La sezione Responsabilità Civile Prodotti può essere attivata **solo se è attiva** la sezione Responsabilità Civile verso terzi e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della sezione Responsabilità Civile Prodotti.
Le Garanzie Prevenzione e Assistenza Commercio possono essere attivate **solo se sono attive** la sezione Responsabilità Civile verso terzi o la sezione Protezione Legale.
Se le sezioni Responsabilità Civile verso terzi e Protezione Legale sono entrambe attive e viene disattivata la prima, ciò **può comportare un aumento del Premio per la sezione Protezione Legale a causa della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta delle due sezioni.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

Generali Italia può recedere, **con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo**, in conseguenza della **denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso**, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia.
La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso**.

Il recesso:
- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà - prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO - di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.